Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
MILANO

NUMERO 11
FEBBRAIO 2025

Le novità 2025, tra Legge di bilancio, Riforme fiscali e Sostenibilità

Rassegna *del* Professionista

Circolare per il Professionista in collaborazione
tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

24 ORE PROFESSIONALE

A cura di Simone Bottero - Dottore Commercialista ODCEC Milano

Le nuove disposizioni in materia di reddito da lavoro dipendente prestato all'estero
di Roberto Franzè, Dottore Commercialista ODCEC Milano 4

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni a regime con la Legge di bilancio 2025
di Immacolata Giuliano, Dottore Commercialista ODCEC Milano 6

Bonus quotazione PMI: incentivi fino a 500 mila euro estesi al 2024 con la Legge di bilancio 2025
di Gaetano Bosciglio, Dottore Commercialista e Revisore Legale 9

Nuovo indicatore di anomalia sulla movimentazione del contante: possibili implicazioni
di Giuseppe Mancini, Dottore Commercialista ODCEC di Milano 12

Auto aziendali, fringe benefit e rimborso chilometrico e le novità della Legge di bilancio 2025
di Roberta Braga, La Settimana Fiscale, 22 gennaio 2025, n. 3 15

Legge di bilancio 2025, contributi dimezzati per artigiani e commercianti
di Aldo Forte, Guida al Lavoro - Il Punto, 10 gennaio 2025, n. 1 20

Il nuovo equilibrio di bilancio degli enti territoriali
di Michele Tassara, Dottore Commercialista ODCEC Milano, Presidente Commissione Enti locali 22

Le novità per gli Enti locali nella Legge di bilancio 2025
di Michele Tassara, Dottore Commercialista ODCEC Milano, Presidente Commissione Enti locali 26

Nuova normativa del riporto di perdite fiscali
di Luca Bottero, Dottore Commercialista ODCEC Milano e Revisore legale dei conti 31

Riforma Ires: tassazione definitiva dei redditi durante la liquidazione
di Giorgio Gavelli, Alessandro Braggion, Modulo24 Tuir, 20 gennaio 2025, n. 1, p. 12 34

Società tra professionisti: opportunità di crescita e problematiche irrisolte
di Mauro Nicoli e Michele Nobolo, Dottori Commercialisti ODCEC Milano, Commissione Albo Tutela e Ordinamento 37

Crisi e risanamento aziendale: facciamo il punto
di Marco Fantoni, Dottore Commercialista ODCEC Milano 40

Certificazioni di qualità e norme UNI declinate nell'ambito degli adeguati assetti
di Maria Rosaria De Florio, Dottore Commercialista ODCEC Milano e
Pietro Maricosu, Dottore Commercialista ODCEC Milano, Commissione Organizzazione d'impresa e Principi di Qualità 44

Le interlocuzioni fra banche e imprese
di Alberto Balestreri, Dottore Commercialista, ODCEC Milano 47

La sfida della legalità nella logistica: doveri e opportunità per le imprese
di Roberto Paese, Dottore commercialista, ODCEC Milano 50

La cessione di spazi parrocchiali in uso a terzi
di Elena Demarziani, Dottore Commercialista ODCEC Milano 52

Rendicontazione ESG: gli Standard Internazionali in Evoluzione tra ONU, ISO, UE e UNI
di Daniele Tumietto, Dottore Commercialista, Esperto di UN/CEFACT 54

Un anno di CSRD: un percorso in evoluzione tra opportunità e insidie
di Maria Concetta Rizzo, Commissione Bilancio Integrato, ODCEC Milano
e Angeloantonio Russo, Commissione Bilancio Integrato, ODCEC Milano 58

Ruoli e funzioni degli attori in un assetto organizzativo per ESG
di Riccardo Bauer, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Presidente Commissione Controllo e Revisione non financial 61

Standard VSME e rendicontazione volontaria ESG per le PMI non quotate: in attesa della versione definitiva
di Paola Alessandra Paris, Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Professore a contratto
Dipartimento di Accounting, Università Commerciale L. Bocconi di Milano, CTU Tribunale di Milano 66

Circolare per il Professionista
in collaborazione tra 24 Ore Professionale
e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 17 febbraio 2025

News
e approfondimenti

Circolare per il Professionista
realizzata da 24 Ore Professionale
per Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

24 ORE PROFESSIONALE

Le nuove disposizioni in materia di reddito da lavoro dipendente prestato all'estero

di Roberto Franzè, Dottore Commercialista ODCEC Milano

Il comma 98 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, contiene disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Com'è noto, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che il reddito di lavoro dipendente derivante da attività lavorativa prestata all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da soggetti che soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, sia **determinato, in deroga alla regole ordinarie, forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali** definite annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987 n. 317, convertito nella L. 3 ottobre 1987 n. 398.

Come è stato chiarito anche dalla Circolare Ministeriale del 16 novembre 2000 n. 207/E (§ 1.5.7), la disciplina dettata dal comma 8-*bis* dell'art. 51 del TUIR si applica "a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'art. 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia" e ciò in quanto abbiano in Italia la residenza civilistica o il domicilio ai sensi dell'art. 2 del TUIR. E la disposizione di cui al prefato comma 8-*bis* si giustifica proprio per **attenuare la doppia imposizione giuridica internazionale** che si viene a determinare per effetto della residenza fiscale in Italia in capo a quelle persone fisiche che realizzano redditi da lavoro per attività prestate all'estero: tali persone, infatti, in ragione della loro residenza fiscale, **sono tenuti a pagare imposte sul reddito anche in Italia** con riferimento ai redditi derivanti dalle attività lavorative prestate all'estero e, al contempo, **sugli stessi redditi sono tenuti a pagare imposte anche negli Stati nei quali svolgono le loro attività lavorative**. Questa doppia imposizione giuridica internazionale è **senz'altro eliminata dal meccanismo del credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR**. Tuttavia, il meccanismo dell'art. 165 del TUIR, talvolta, si rivela un meccanismo **particolarmente oneroso per il lavoratore**, in modo particolare quando l'aliquota media alla quale è soggetto in Italia il reddito prodotto all'estero è maggiore dell'aliquota media estera. In queste situazioni, effettivamente, **una determinazione forfetaria del reddito di fonte estera**, quale è quella che discende dal comma 8-*bis,* si rileva **particolarmente efficace**, dal momento che ad un reddito forfetario (generalmente più basso di quello effettivamente realizzato) corrisponde più spesso un'imposta italiana più bassa di quella estera.

Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis* occorre che ricorrano **determinate condizioni**:

1. l'attività di lavoro sia prestata esclusivamente all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi;
2. l'attività sia prestata in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
3. il lavoratore sia fiscalmente residente in Italia.

La novella della Legge interviene esattamente sul **requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa esclusivamente all'estero**.
E precisamente, nella disciplina vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge, era stato precisato (con Circolare Ministeriale n. 77 – prot. n. 8/1053 – del 18 ottobre 1997) che la disposizione normativa "trova applicazione soltanto per quei lavoratori dipendenti titolari di specifico contratto di lavoro che preveda in via esclusiva la prestazione del lavoro nello Stato estero". Sempre, in punto di esclusività dell'attività svolta all'estero, l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 245 dell'11 settembre 2007, aveva precisato che "l'esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all'estero" e che non assumeva alcuna rilevanza "la circostanza che … l'attività svolta sia limitata ad un periodo inferiore all'anno, purché per lo stesso periodo sia contrattualmente prevista in via esclusiva la prestazione del lavoro all'estero".
Il requisito dell'esclusività dell'attività lavorativa svolta all'estero deve risultare sia dalle previsioni contrattuali sia dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività, con **conseguente esclusione** dal regime dell'8-*bis* **dei lavoratori che si recano all'estero per meri comandi o missioni senza carattere di permanenza o di sufficiente stabilità.**
Con riferimento ai giorni di effettiva permanenza all'estero, la Circolare Ministeriale n. 207/E (§1.5.7.) del 16 novembre 2000 ha precisato che il periodo da considerare ai fini del computo "**non necessariamente deve risultare continuativo**: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi". La stessa Circolare ha chiarito che con la locuzione "nell'arco di dodici mesi" il legislatore "non ha inteso fare riferimento al periodo d'imposta, ma alla **permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro**, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari". Nello stesso senso si è espressa anche la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001 n. 9 (§ 2.2), la quale ha riconosciuto in questi casi il beneficio delle retribuzioni convenzionali in entrambe le annualità nelle quali viene svolta l'attività lavorativa. Mutuando l'esempio della circolare, se il lavoratore soggiorna nello Stato estero dall'1.9.2019 al 31.5.2020 (e, quindi, per un periodo che eccede i 183 giorni), il reddito è tassato in Italia con le retribuzioni convenzionali sia per il 2019 (per i 4 mesi in cui il lavoro è stato prestato all'estero), sia per il 2020 (per i 5 mesi in cui il lavoro è stato prestato all'estero). È stato, altresì chiarito che, ai fini del computo dei 183 giorni, **rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi**.
Prima dell'intervento normativo contenuto nella Legge n. 207/2024, i giorni in cui l'attività lavorativa era svolta in Italia, presso il domicilio del lavoratore (c.d. "*smart working*"), facevano decadere dal regime del comma 8-*bis*. Ora, invece, viene fornita una norma di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis del TUIR "si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana". Pertanto, mediante una norma interpretativa e quindi avente una portata retroattiva, è chiarito che il **ritorno settimanale al domicilio italiano non fa venir meno il carattere continuativo** del rapporto di lavoro con lo Stato estero, purché il soggiorno all'estero si protragga per almeno 183 giorni nell'arco di dodici mesi. La novella legislativa rappresenta, quindi, una deroga al carattere – prima inderogabile ed assoluto – di svolgimento all'estero della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la persona potrà usufruire delle particolari disposizioni di determinazione della base imponibile dettate dal prefato comma 8-*bis* anche nell'ipotesi in cui la novella legislativa rappresenta, quindi, una deroga al carattere – prima inderogabile ed assoluto – di svolgimento all'estero della prestazione lavorativa.
In questo modo, il lavoratore potrà usufruire del regime dell'8-*bis* anche se l'attività lavorativa sia svolta rientrando non più di una volta alla settimana presso il domicilio del contribuente in Italia, in un contesto, comunque, dove il soggiorno all'estero superi i 183 giorni.
La disposizione non si occupa di quali possano essere le conseguenze fiscali in Italia per il datore di lavoro dallo svolgimento dell'attività di lavoro in parte sul territorio dello Stato italiano.

Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni a regime con la Legge di bilancio 2025

di Immacolata Giuliano, Dottore Commercialista ODCEC Milano

Le nuove disposizioni consentono ai contribuenti che, al 1° gennaio di ciascun anno, posseggono terreni o partecipazioni di optare per la rideterminazione del costo di acquisto, versando un'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre dello stesso anno.

Dopo i numerosi rinnovi intervenuti nel corso del tempo, la **Legge di bilancio 2025**, secondo quanto previsto nell'articolo 1, comma 30, estende a regime le disposizioni in materia di rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni, negoziate e non in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
La **rivalutazione** sarà, dunque, possibile senza più necessità di proroghe annuali, così come da ultimo accaduto con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), che aveva nuovamente aperto i termini per le partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2024 e con il successivo Decreto Omnibus (convertito in Legge n. 143/2024), che aveva posticipato l'originaria scadenza per il versamento dell'imposta dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024.
L'introduzione a regime della normativa rientra tra gli obiettivi della Legge Delega per la **riforma fiscale** (Legge n. 111 del 09 agosto 2023) quali maggiore certezza del diritto e stabilità dell'ordinamento tributario. I contribuenti saranno maggiormente incentivati a pianificare eventuali operazioni straordinarie, nell'ambito delle quali le rivalutazioni costituiscono talvolta un tassello rilevante per la determinazione del carico fiscale, ad esempio quando si tratta di **passaggio generazionale** o **riorganizzazioni** di gruppi societari.

Ambito soggettivo e oggettivo
L'articolo 5 della Legge di bilancio 2025 interviene sulla modifica delle norme che originariamente hanno introdotto la rivalutazione, in particolare, novellando gli articoli 5 (**rideterminazioni dei valori di acquisto di partecipazioni**) e 7 (**rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola**) della Legge 448/2001. In tale occasione, vengono, altresì, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (di seguito "Tuir") in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001 erano ancora presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del "vecchio" Tuir.
I soggetti che possono accedere alla disciplina in commento restano invariati e sono le persone fisiche (non esercenti attività d'impresa), le società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir, gli enti non commerciali per quel che riguarda le attività non inerenti ad attività d'impresa, i soggetti non residenti, per i terreni ubicati in Italia e per le partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni; restano esclusi i titolari di reddito d'impresa.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, possono essere rivalutate le **partecipazioni** la cui cessione non produce reddito d'impresa ma **redditi diversi di natura finanziaria**, ai sensi dell'articolo 67, comma

1, lettere c) e c-bis) del Tuir. In particolare: le partecipazioni rappresentate da titoli azionari (azioni), le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone), nonché i diritti o i titoli, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni in parola.
La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) aveva esteso la rivalutazione anche alle **partecipazioni negoziate in mercati regolamentati** (sulla nozione di "mercato regolamentato rilevante" nella normativa in materia di imposte sui redditi si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2020, n. 32/E) o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale possibilità è stata confermata anche dalla successiva Legge di bilancio 2024 e dalle attuali previsioni della Legge di bilancio 2025.
I **terreni** oggetto della normativa sono quelli edificabili e con destinazione agricola la cui cessione produce redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, c. 1, lettere a) e b) del Tuir (e non redditi d'impresa); possono essere pertanto rivalutati terreni lottizzati o sui quali sono state eseguite opere per renderli edificabili, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Condizioni, adempimenti e altre disposizioni agli effetti della rivalutazione
Per poter usufruire della rideterminazione dei valori, condizione necessaria è il possesso della partecipazione o del terreno alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si intende effettuare la rivalutazione.
Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 5 comma 1 della Legge 448/2001, nella rinnovata formulazione introdotta dalla Legge di bilancio 2025, per i titoli, le quote o i diritti è necessario fare una distinzione:
- per i titoli, quote o diritti **non negoziati** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente. In questo caso il valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali; ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 citato, la redazione e il giuramento della perizia devono in ogni caso essere effettuati entro il termine del 30 novembre;
- per i titoli, quote o diritti **negoziati** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi che sono stati rilevati nell'ultimo mese di dicembre dell'anno precedente (articolo 9 comma 4 lett a) del Tuir); non è, dunque, necessario predisporre una perizia giurata di stima (in merito alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione e sui nuovi adempimenti, ulteriori chiarimenti, tra gli altri, sono stati forniti dalla **Circolare 26 giugno 2023, n. 16/E**).
L'opzione per la rivalutazione non può prescindere da una valutazione circa la sua convenienza, in particolare, considerando che l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore di perizia, mentre in regime ordinario l'imposta si applica solo sulla plusvalenza realizzata ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al possessore della partecipazione.
Per i **terreni** edificabili e con destinazione agricola, come previsto dal comma 1 del nuovo articolo 7, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in luogo del costo o del valore di acquisto, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile. In questo caso i professionisti abilitati sono iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 citato, la redazione e il giuramento della perizia devono in ogni caso essere effettuati entro il termine del 30 novembre.

Determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva
La Legge di bilancio 2025 stabilisce un'aliquota più elevata rispetto a quella in vigore fino al 30 novembre 2024; in particolare, il comma 2 dei rinnovati articoli 5 e 7, prevede che l'imposta sostitutiva sia applicata nella misura del **18 per cento** del valore determinato secondo quanto stabilito dai rispettivi commi 1 poc anzi citati.

L'aliquota del 18% si applica sull'intero valore di perizia e, come chiarito dalla Circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate, la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'**imposta sostitutiva** ovvero con il versamento della prima rata, in caso si opti per il pagamento rateale (comma 3 degli articoli 5 e 7). Il documento di prassi citato aveva fornito un quadro sistematico della materia, prendendo spunto dai molteplici chiarimenti fino a quel momento intervenuti.
Il pagamento rateale prevede un massimo di **tre rate annuali** di pari importo; le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 novembre del secondo e terzo anno, con una maggiorazione degli interessi del 3% annuo. In proposito, fra le altre circolari che hanno trattato l'argomento della rivalutazione, oltre a quelle in precedenza richiamate, si ricorda anche la n. 35/E del 4 agosto 2004, la quale ha confermato che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rideterminazione, ma comporta solo l'iscrizione a ruolo degli importi non versati; in tale caso l'omissione può essere sanata con ravvedimento operoso.
Dunque, gli adempimenti relativi alla redazione e giuramento della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva, devono essere unitamente effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno (commi 2 e 4 degli articoli 5 e 7).
Sia nel caso delle partecipazioni che in quello dei terreni, le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, oltre che la perizia, ove prevista, unitamente ai dati identificativi dell'estensore e al codice fiscale della società periziata, devono essere **conservati** per eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Per i titoli, quote o diritti negoziati, ai fini di un'eventuale esibizione su richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve essere, invece, predisposto e conservato un **apposito prospetto** nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre, nonché la relativa media aritmetica.
Le **spese** relative alla predisposizione della relazione giurata di stima, se questa è stata redatta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, così come stabilito dal comma 5 dell'articolo5 (rimasto sostanzialmente invariato), è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Nel caso, invece, in cui la perizia sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è **portata in aumento del valore di acquisto** della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
Per quanto riguarda i terreni edificabili e con destinazione agricola, il comma 5 dell'articolo7 (anche esso sostanzialmente invariato), prevede che il costo per la relazione giurata di stima, che sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente, è portato in aumento del valore di acquisto. Il valore di acquisto così determinato costituisce **valore normale minimo** di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di **registro** e dell'imposta **ipotecaria e catastale** (ai sensi del comma 6 dell'articolo7).

Altre previsioni
La Legge di bilancio 2025 prevede l'introduzione nell'articolo 5 del comma 7-bis, con riferimento alla rivalutazione delle partecipazioni, in base al quale le previsioni del medesimo articolo, non si applicano ai fini della determinazione - ai sensi del **comma 2-bis dell'articolo 68** del Tuir - delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che consente un adeguato scambio di informazioni, e ivi soggette a un'imposta sul reddito delle società.
Si ricorda, a tal proposito, che il citato articolo 68, comma 2-bis era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2024 per estendere il cosiddetto regime di ***participation exemption*** anche a soggetti non residenti; in particolare, tale disposizione riguarda il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti in Italia.

Bonus quotazione PMI: incentivi fino a 500 mila euro estesi al 2024 con la Legge di bilancio 2025

di Gaetano Bosciglio, Dottore Commercialista e Revisore Legale

La Legge di bilancio 2025 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2027 del credito d'imposta per la quotazione delle PMI. Tale misura agevolativa, introdotta dalla Legge n. 205/2017, consente il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo di 500.000 euro, per le spese relative alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, purché tale ammissione sia effettivamente ottenuta. A tal fine, sono stati stanziati fondi pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Soggetti beneficiari

Il Decreto Interministeriale del 23 aprile 2018 definisce modalità e criteri per l'accesso al credito d'imposta.

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI, così come definite dalla Raccomandazione UE 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003:

- **Piccole imprese:** aziende con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **Medie imprese**: aziende con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le PMI devono **soddisfare le seguenti condizioni**:

a. essere costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
b. operare in settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, incluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
c. aver sostenuto, a partire dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione;
d. aver presentato domanda di ammissione successivamente al 1° gennaio 2018;
e. ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2027;
f. non rientrare tra le imprese che abbiano ricevuto, senza rimborsarli o depositarli in un conto bloccato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
g. essere in regola con la restituzione di agevolazioni revocate dal Ministero;
h. non trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà".

Spese agevolabili

Conformemente all'art. 4 del Decreto 23 aprile 2018, sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

a. attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
b. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato,
c. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione,
d. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
e. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
f. attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa);
g. attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i **costi direttamente connessi** allo svolgimento delle suddette attività:

- prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche);
- come servizi non continuativi o periodici;
- al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito **in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione**.

Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

Le spese, infine, dovranno essere attestate dal presidente del Collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'attestazione deve essere corredata da una tabella riepilogativa che specifichi, per ogni voce di costo e/o fattura la data di emissione della fattura, l'emittente, l'importo, la descrizione della prestazione professionale oggetto della fattura, la categoria di spesa ammissibile di riferimento (cfr. istruzioni operative MIMIT 27.9.2024).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere riconosciuto:

- **nella misura massima del 50%** dei costi complessivamente sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione, nei limiti temporali previsti;
- **fino a un importo massimo di 500.000 euro**.

Aspetti operativi

Il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato ad una serie di adempimenti operativi.

Al riguardo, l'art. 6 del Decreto 23 aprile 2018 delinea la procedura da attivare caratterizzata dalla preventiva predisposizione da parte del soggetto richiedente di un'apposita istanza da inviare telematicamente a all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il

1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
L'istanza va formulata secondo lo schema allegato al Decreto 23 aprile 2018 (allegato A) e deve contenere:

a. gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
b. l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l'ammissione alla quotazione, nonché' l'attestazione da parte del presidente del Collegio sindacale, del revisore legale o di un professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
c. la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d. l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
e. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio dell'istanza, la "direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero", previa verifica dei requisiti previsti nonché' della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.
Il Ministero, entro 30 giorni dalla chiusura delle domande, valuta le richieste e determina l'importo del credito riconosciuto in funzione della spettanza e delle risorse disponibili.

Modalità di fruizione del credito

l credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6901") attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.
L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Cause di revoca e procedure di recupero

Il credito d'imposta può essere revocato qualora vengano accertate irregolarità o l'insussistenza dei requisiti dichiarati. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

Nuovo indicatore di anomalia sulla movimentazione del contante: possibili implicazioni

di Giuseppe Mancini, Dottore Commercialista ODCEC di Milano

I commercialisti svolgono un ruolo fondamentale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (FDT). Tra gli strumenti più efficaci a loro disposizione vi è la segnalazione di operazioni sospette (SOS), che permette alle autorità competenti di intervenire prontamente.

L'obbligo di segnalazione, previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, impone al professionista di segnalare quando sa, sospetta o ha ragionevole motivo di sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o FDT. Il sospetto si basa su una **valutazione complessiva** degli elementi oggettivi (caratteristiche, entità e natura dell'operazione) e soggettivi (capacità economica e attività del cliente), considerando anche le circostanze note in base alle funzioni svolte.
In tale occasione, il **professionista non svolge attività investigative**, poiché privo di poteri autoritativi, ma si basa esclusivamente sui dati e sulle informazioni a sua disposizione. Per ridurre la discrezionalità che caratterizza siffatta attività, il legislatore ha introdotto gli **indicatori di anomalia**, uno strumento essenziale per guidare il professionista nella sua valutazione.

I nuovi indicatori di anomalia
Gli indicatori di anomalia sono uno strumento operativo obbligatoriamente da utilizzare per valutare se sussistono i presupposti per una SOS. Non a caso, nei PVC, la GdF elenca le anomalie individuate nella fattispecie concreta, evidenziando come queste avrebbero dovuto far sorgere sospetti sul cliente, dimostrando che il professionista non poteva non sospettare. Tale approccio è avallato dal MEF, come indicato nella circolare n. DT54071 del 6.7.17.
In base all'art. 6, comma 4, lett. e, del D.Lgs. 231/2007, il 12 maggio 2023 la UIF ha aggiornato gli indicatori emanando un Provvedimento che ha introdotto **nuovi indicatori di anomalia**, entrati in vigore il **1° gennaio 2024**, sostituendo quelli precedenti che per i commercialisti erano contenuti nel DM del 16 aprile 2010. Il nuovo documento **unifica in un testo unico** gli indicatori applicabili a tutti i soggetti obbligati.
Tra i 34 indicatori introdotti, spicca l'indicatore **numero 9**, dedicato alla **movimentazione del contante**, articolato in 19 sub-indici specifici. Questo indicatore individua comportamenti anomali nell'uso del contante, integrando quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che già compendia un'anomalia connessa alla **movimentazione frequente o ingiustificata di contante**, così come **prelievi o versamenti non coerenti con il profilo di rischio del cliente**. L'introduzione di un indicatore specifico per il contante **potrebbe incidere sulla prassi del commercialista** nell'anno che sta per iniziare.
Questa novità lascia presagire che vi possa essere un **aumento delle SOS** legate all'uso anomalo del contante, con il rischio che, per timore di sanzioni, alcune segnalazioni possano essere inviate in modo automatico o superficiale, soprattutto dagli istituti bancari.

Le possibili implicazioni professionali

Siffatto approccio potrebbe generare molte SOS infondate e, questo, per i commercialisti, potrebbe comportare conseguenze significative, quali:

1. **l'aumento delle contestazioni per omesse segnalazioni**, poiché una SOS inviata con leggerezza dalla banca potrebbe mettere in discussione l'assenza di segnalazione da parte del commercialista;
2. **l'aumento delle indagini finanziarie**, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/1972, poiché la SOS sull'utilizzo anomalo del contante se ritenuta infondata potrebbe comportare che i dati acquisiti durante le indagini antiriciclaggio possano essere trasmessi, successivamente, al Fisco per contestare redditi presunti basati su versamenti non giustificati.

Omesse SOS

In merito all'ipotesi di cui al punto 1, particolarmente esposti sono i commercialisti che gestiscono clienti con attività caratterizzate dall'uso di contante (es. gestori di impianti di carburante, panettieri, pasticcieri). In caso di verifica, la GdF potrebbe chiedere di analizzare il **mastrino di cassa del cliente** per contestare l'omessa SOS, indipendentemente dalla presenza di un reato presupposto.

Con la sentenza n. 29315/2024, la Cassazione ha esaminato un **caso di omessa SOS da parte di un commercialista**, accusato di non aver segnalato un'operazione sospetta legata all'uso di contante da parte di un cliente. La Corte ha affermato che il professionista **avrebbe dovuto sospettare l'attività di riciclaggio** sulla base delle operazioni rilevate dalla GdF nel partitario di cassa e nel libro giornale.

La sentenza ha inoltre sottolineato che l'indicazione, nell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, dell'anomalia legata all'uso frequente e ingiustificato di contante serve a rendere sostanzialmente obbligatoria e non discrezionale la SOS in tali casi. Tuttavia, questa interpretazione potrebbe favorire **pericolosi automatismi**, contraddicendo il principio che tutte le operazioni sono inizialmente **neutre**: quella che per un soggetto con determinate peculiarità potrebbe essere sospetta per altri potrebbe non esserlo. Quindi, appare quantomeno opinabile sostenere l'obbligo di segnalare (a prescindere) in presenza di frequenti e ingiustificate movimentazioni di denaro contante in quanto mero indicatore di anomalia, che per definizione non può giustificare da solo una segnalazione.

Le indagini finanziarie

Come anticipato, un aumento di segnalazioni infondate sull'uso del denaro, potrebbe comportare l'aumento di **accertamenti fiscali** sui clienti per contestare ingiustificati versamenti di contante sui c/c bancari.

Il profilo più a rischio, potrebbe essere quello del cliente in contabilità semplificata che, data l'attività svolta, versi (in modo ingenuo e/o incauto) denaro sul c/c non intestato all'attività. In questi casi, una SOS bancaria potrebbe avviare un'indagine antiriciclaggio.

I poteri della Polizia Valutaria

A tal proposito è bene rammentare che nell'indagine antiriciclaggio la GdF può avvalersi dell'archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605/1973, dei poteri di polizia valutaria, di cui al D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, nonché delle potestà generali di polizia economica e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 19 marzo 2001. Queste disposizioni, tra l'altro, permettono di **richiedere alle banche copia dei documenti**. Se l'indagine non dovesse condurre a nulla, la Polizia Valutaria potrebbe decidere di trasferire i dati e le informazioni acquisite all'ambito tributario (art. 9, comma 9, D.Lgs. 231/2007). In questo caso, posto che il richiamato articolo dispone che l'utilizzo in ambito fiscale di dati e informazioni debba avvenire "secondo le disposizioni vigenti", sarà necessario rispettare quanto disposto dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e artt. 51 e 52 per l'Iva che subordinano l'utilizzabilità di dati, notizie e documenti bancari all'ottenimento di apposite autorizzazioni dell'**organo sovraordinato come, per il Corpo della GdF, il Comandante Regionale che rappresenta il giusto presidio alla legittimità e al trasferimento delle informazioni**.

Utilizzo dei dati e documenti in ambito fiscale

Considerata la presunzione *iuris tantum* che caratterizza gli accertamenti basati sulle indagini bancarie, è importante rammentare che il richiamato art. 9 consente **l'uso di "dati e informazioni", ma non di documenti**, pertanto la documentazione bancaria potrà essere **utilizzata nel procedimento tributario, ma senza il valore di presunzione legale** che connota, invece, l'acquisizione della stessa documentazione nell'esercizio delle potestà ispettive previste dalle disposizioni sull'accertamento fiscale. In assenza di un raccordo tra normativa antiriciclaggio e disciplina tributaria, per utilizzare i documenti bancari, l'organo accertatore deve riavviare le indagini finanziarie secondo le procedure tributarie per attivare le presunzioni legali e garantire la legittimità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione irrituale della documentazione

A nulla potrebbe valere il richiamo a quella parte della giurisprudenza che avvalla la legittimità delle attività accertative nonostante **l'acquisizione irrituale della documentazione**. Infatti, negli accertamenti fiscali avviati a seguito di SOS, le informazioni, acquisite nel corso delle indagini antiriciclaggio da chi come i componenti della polizia valutari è dotato di competenza specifica, potrebbero causare l'emersione del nominativo del segnalante per l'incauta gestione da parte del funzionario tributario dotato di una diversa formazione. Tale circostanza costituirebbe non solo una violazione del diritto alla riservatezza del segnalante, tutelato dall'art. 38 del D.Lgs. 231/2007, ma anche un potenziale danno al sistema economico-finanziario europeo: le SOS verrebbero scoraggiate dal timore che l'identità del segnalante possa essere rivelata e ciò sarebbe la fine dell'impianto AR e, di conseguenza, comprometterebbe la stabilità del sistema.

La delega dei poteri

A ciò deve aggiungersi che i poteri di cui al D.P.R. 148/1988 sono riconosciuti per legge solo agli appartenenti al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e che possono essere estesi ai militari appartenenti agli altri Reparti del Corpo nel momento in cui il predetto Nucleo, delega l'approfondimento investigativo di SOS (art. 8, commi 3 e 4, del decreto 231/2007). Quest'ultimi possono usarli esclusivamente per indagini e finalità antiriciclaggio e non per verifiche fiscali, **salvo specifica autorizzazione** prevista dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 231/2007. Conseguentemente, come esplicitamente indicato nella circ. 1/2008 della GdF, quando la Polizia tributaria volesse esperire accertamenti tributari sulla base di documenti acquisiti in ambito antiriciclaggio e con i poteri della polizia valutaria, deve acquisire la preventiva autorizzazione del Comandante di zona perché valuti l'opportunità e la necessità di esperirle (Cass. 10 aprile 2009, n. 8766).

Auto aziendali, fringe benefit e rimborso chilometrico e le novità della Legge di bilancio 2025

di Roberta Braga, La Settimana Fiscale, 22 gennaio 2025, n. 3

L'agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2024, Serie Generale, n. 304, ha reso note le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'Aci ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dlgs 2 settembre 1997, n. 314, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Cambia la disciplina fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025). Tali tabelle servono per calcolare sia il fringe benefit sia il rimborso chilometrico.

Nuove tabelle Aci 2025

Il Comunicato agenzia Entrate pubblicato sulla GU 30 dicembre 2024, Serie Generale, n. 304, segna l'entrata in vigore a partire dall'1 gennaio 2025 delle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club Italia (Aci) contenenti i costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli da applicare per il periodo d'imposta 2025.

Spetta all'Aci **elaborare** tali **tabelle entro il 30 novembre di ogni anno**, mentre spetta all'agenzia delle Entrate pubblicarle sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto a partire dall'anno successivo ex articolo 3, comma 1, Dlgs 2 settembre 1997, n. 314.

Tali tabelle sono valide su tutto il territorio nazionale e servono per calcolare sia il fringe benefit sia il rimborso chilometrico.

Dall'1 gennaio 2025 si osserva che diminuiscono nettamente le percentuali di tassazione sia delle auto a trazione esclusivamente elettrica (10%) sia delle auto ibride plug-in (20%), mentre, viceversa, aumenta significativamente la percentuale di tassazione delle auto a benzina, diesel e ibride non plug-in ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Contenuto delle tabelle Aci 2025

Come di consueto, le tabelle Aci 2025 riportano in dettaglio i **parametri** di **calcolo** dei **rimborsi chilometrici** spettanti ai dipendenti, collaboratori e professionisti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per svolgere l'attività di lavoro e i compensi in natura (cd. fringe benefit) annuali derivanti dalla concessione ai dipendenti di veicoli aziendali in uso promiscuo vale a dire sia per esigenze di lavoro che per esigenze private.

Le tabelle Aci, in tutto 16, sono 4 in più rispetto al passato perché sono dettagliate ulteriormente le auto ibride e le elettriche.

Le tabelle riportano il costo chilometrico di esercizio, Iva inclusa, relativo ad ogni tipologia e marca di autovettura, motociclo e ciclomotore e, a tal fine, gli autoveicoli sono distinti in 14 categorie che comprendono gli autoveicoli in produzione (a benzina; a gasolio; a benzina-GPL; ibrido-benzina; ibrido-gasolio; elettrici; ibridi plug-in), gli autoveicoli fuori produzione (a benzina; a gasolio; a benzina-GPL, benzina-metano e metano esclusivo; ibrido-benzina; ibrido-gasolio; elettrici; ibridi plug-in), i motoveicoli (ciclomotori, ciclomotori elettrici, microcar, motocicli e motocicli elettrici) e gli autocaravan.

Criteri di classificazione dei veicoli

La classificazione degli autoveicoli è stabilita in base a un triplice criterio:

- la **categoria** di **veicolo** (autoveicolo, motoveicolo e autocaravan);
- la **tipologia** di **alimentazione** (a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, elettrici, ibridi plug-in, ibrido-benzina e ibrido-gasolio);
- la circostanza che i **veicoli** siano **in produzione ovvero fuori produzione**.

Le tabelle sono strutturate in 7 colonne per auto, moto e autocaravan (in 6 colonne per le auto ibridi plug-in e elettriche) visto che, per ogni singolo veicolo, vengono evidenziati la marca in ordine alfabetico come, a titolo esemplificativo, Alfa Romeo, AUDI, Citroen, Ford;

- il modello (ad esempio, nel caso di autovettura a benzina in produzione di marca Audi, l'auto A1 ALLSTREET 30 TFSI 1.0 110CV);
- il costo chilometrico relativo ad una percorrenza di 15.000 chilometri da rimborsare in busta paga al dipendente o da corrispondere a seguito della fattura presentata dal professionista;
- il fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione annuale dei redditi ex articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir, che è articolato in 3 o 4 colonne a seconda della percentuale da considerare (10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 60% in base al tipo di alimentazione).

Le nuove tabelle Aci 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle percentuali da impiegare e segnano il debutto delle nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug-in.

Composizione dei costi chilometrici

Per conteggiare la somma a titolo di rimborso chilometrico che va riconosciuta al dipendente, collaboratore o professionista che utilizza la propria autovettura (oppure un'autovettura noleggiata per una specifica trasferta) in base all'incarico ricevuto dal datore di lavoro o committente, per rifondere le spese da questi sopportate, si assume il costo chilometrico.

Contribuiscono al costo chilometrico riferibile ad ogni singolo autoveicolo/motoveicolo due tipi di elementi:

- i **componenti proporzionali** al grado di **utilizzo** del veicolo (carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
- i **componenti non proporzionali o fissi** (quota di ammortamento capitale, quota interessi sul capitale investito, assicurazione per la responsabilità civile, pedaggio, parcheggio e tassa automobilistica).

Computo del rimborso chilometrico per l'uso dell'auto esclusivamente aziendale da parte del lavoratore

Per conteggiare il rimborso chilometrico da erogare al lavoratore che si serve della propria autovettura per esigenze lavorative, si moltiplica il numero dei chilometri percorsi per il costo chilometrico corrispondente alla tipologia, alla marca e al modello dell'auto utilizzata.

Se il modello di autovettura impiegata dal dipendente non compare tra quelli compresi nelle tabelle Aci (ad esempio, perché non è ancora stato immesso in commercio), si considera l'importo corrispondente al modello di autovettura similare per caratteristiche.

Le **indennità chilometriche** per l'utilizzo del veicolo proprio ai sensi della Rm 30 ottobre 2015, n. 92/E, sono esenti ai fini fiscali se le trasferte sono compiute fuori dai confini comunali.

Per **l'accesso** al **beneficio** è necessario che i rimborsi siano determinati in base alle tabelle approvate annualmente dall'Aci, considerati la percorrenza, il tipo di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura e che tali elementi risultino dalla documentazione giustificativa interna conservata dal datore di lavoro, che l'azienda è tenuta ad esibire ai verificatori in caso di controllo da parte dell'agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza.

Quando la **distanza percorsa** dal **dipendente** per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, il rimborso è esente da ogni tassa o contributo, mentre, se il tragitto casa-destinazione si rivela più lungo rispetto a quello lavoro-destinazione, il rimborso

chilometrico può essere erogato in misura piena, ma la quota parte riferibile alla tratta casa-lavoro deve considerarsi reddito imponibile Irpef ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986.

Modalità di calcolo del fringe benefit per l'uso promiscuo delle auto aziendali

I fringe benefits costituiscono dei benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale concessi dal datore di lavoro o committente a determinati soggetti (dipendenti o collaboratori).

A differenza dell'emolumento principale, costituiscono dei benefici tassabili corrisposti in natura ex articoli 51 e 52, Dpr 917/1986 e sono quantificati in misura forfetaria per le auto ad uso sia aziendale che extra aziendale, per presunzione legale, a nulla rilevando gli effettivi costi di impiego del veicolo e dalla percorrenza reale effettuati dal lavoratore.

Occorre operare una distinzione tra i veicoli immatricolati con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024 rispetto ai veicoli immatricolati con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per i veicoli immatricolati con contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024 le percentuali da utilizzare per il carico del fringe benefit sono collegate alle emissioni di anidride carbonica (25%, 30%, 50% e 60% rispettivamente per le classi 0-60 g/km, 61-160 g/km, 161-190 g/km e oltre 190 g/km di CO2).

Ai sensi dell'articolo 51 comma 4, lettera a), del Tuir, riscritto ad opera dell'articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tuttavia, la **percentuale** è **ridotta** alle misure di seguito indicate:

- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come ha chiarito l'agenzia delle Entrate, con la Rm 14 agosto 2020, n. 46, si ricorda che la locuzione «di nuova immatricolazione» va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025, il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, infine, è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Percentuali del benefit tassabile sulle auto aziendali concesse a uso promiscuo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

Aliquota di fringe benefit applicabile	Tipologia di alimentazione dell'auto
10%	Auto a trazione esclusivamente elettrica
20%	Auto ibrida plug-in
50%	Auto a benzina/diesel/ibrida non plug-in

Il reddito che ne deriva va ragguagliato al periodo dell'anno computando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato al lavoratore, non considerando il numero dei giorni di effettivo impiego da parte dello stesso.

Il **reddito fiscalmente imponibile** si considera al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente nello stesso periodo d'imposta per l'impiego del veicolo (metodo della trattenuta o del versamento).

In aggiunta, il **reddito convenzionale,** una volta suddiviso in dodicesimi, confluisce nella retribuzione mensile lorda e va assoggettato sia alle ritenute fiscali sia a quelle previdenziali, fermo restando che il suo importo e le relative modalità di valorizzazione vanno riportati nelle annotazioni alla certificazione unica rilasciata ogni

anno al dipendente secondo quanto ha chiarito espressamente la Cm 17 aprile 2007, n. 21/E.
Si applica il criterio della valutazione dell'imponibile separata per il box o per gli eventuali altri beni o servizi accessori (ad esempio, parcheggio, custodia) concessi al dipendente e connessi all'uso del mezzo.
Se il servizio di ricarica gratuita che una società vuole riconoscere a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (o, in alternativa, se ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), è limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e se soddisfa il requisito della finalità educativa previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, il relativo benefit può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente come ha chiarito la Risposta agenzia delle Entrate n. 329/E/2022.

Esempio di calcolo del fringe benefit
L'azienda VASARI s.r.l. concede al dipendente Edoardo Pala ad uso promiscuo l'autoveicolo HONDA E ADVANCE 36KW ELETTRICA di nuova immatricolazione con contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Da tabelle Aci, il costo di percorrenza per 15.000 km è di 0,4507 euro (15.000 x 0,4507= 6.760,50). La misura del fringe benefit è pari a 676,05 euro su base annua tenuto conto di una soglia del 10% riferita a livello di emissioni zero (6.760,50 x 10%). Il fringe benefit mensile ammonta a 56,34 euro (676,05/ 12)

Soggetti interessati
Accedono alla procedura di calcolo del costo chilometrico mediante le tabelle Aci le **imprese** costituite in qualunque forma giuridica (imprese individuali, società di persone o di capitali), gli **enti pubblici** o **privati** e i **lavoratori autonomi** in forma individuale od associata, qualora abbiano dei lavoratori dipendenti o collaboratori che utilizzano la propria auto per le trasferte di lavoro, oltre agli studi associati nei quali i singoli professionisti impiegano l'auto propria per l'attività espletata all'interno dell'associazione professionale.

Deducibilità Irpef/Ires dei costi auto
A norma dell'articolo 164, comma 1, lett. b) e b-bis), Dpr 917/1986, ai fini delle imposte sui redditi, valgono alcune limitazioni soggettive e oggettive alla possibilità di portare in deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo occasionale i costi relativi alle autovetture e agli altri veicoli (ad esempio, carburanti, lubrificanti, bolli ed assicurazioni).
Sono **deducibili al 100%** i costi dei veicoli esclusivamente strumentali all'attività di impresa e di quelli ad uso pubblico, non importa se acquisiti in proprietà o detenuti in leasing, noleggio o locazione.
I limiti valgono per l'uso promiscuo di determinati autoveicoli e per l'utilizzo da parte di agenti e rappresentanti di commercio nonché per gli artisti e professionisti anche in forma associata.
I **limiti oggettivi** riguardano i veicoli di elencati ex articolo 54, comma 1, lett. a), c), m), e 52, comma 1, lett. a) e b), e 53, comma 1, lett. a), Dlgs 285/1992 (ad esempio, le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo.
Sono fissate alcune regole specifiche di seguito illustrate:

- i costi degli autoveicoli si deducono in misura pari al **70%**, qualora siano concessi in utilizzo promiscuo ai lavoratori per la maggior parte del periodo d'imposta (sono deducibili al 20%, se impiegati dalle imprese o dagli esercenti arti e professioni e, infine, nella misura dell'80%, quando sono utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio);
- nell'ipotesi di **acquisto, noleggio** e **leasing,** la percentuale di deduzione del 20% per gli esercenti attività di impresa o arte o professione ovvero dell'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio va conteggiata su un importo massimo di costo fiscalmente riconosciuto variabile
- in relazione alla modalità di acquisizione e alla categoria di veicolo;
- in caso di **esercizio** di **arti** e **professioni** in forma individuale, la deducibilità del 20% è ammessa per un

solo veicolo (se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, la deducibilità spetta per un solo veicolo per ogni socio o associato);

- non si tiene conto della parte del **costo** di **acquisizione** che **eccede** euro 18.075,99 (euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio) per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 (euro 5.164,57 per gli agenti e rappresentanti di commercio) per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori e non si considera l'importo dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni sono utilizzati in locazione finanziaria né dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774.69 per i motocicli ed euro 413,17 per i ciclomotori;
- se l'attività artistica o professionale è esercitata da **società semplici** e **associazioni** ex articolo 5, Tuir, i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato;
- nel caso dei **contratti** di **locazione** anche finanziaria e di noleggio, le soglie sono ragguagliate ad anno;
- in base alla Cm 12/E/2008, i **limiti** di **deducibilità non si applicano** sul costo deducibile preso a base per determinare l'ammontare degli ammortamenti stanziabili per l'intera vita utile del bene, ma, al contrario, devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni, mentre ex Rm 179/E/2001 la deducibilità dell'ammortamento e delle spese di impiego per autovettura uso ufficio è integrale solo se il veicolo è effettivamente utilizzato come ufficio mobile nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- si **deducono senza limiti** le spese relative ai veicoli non a motore (biciclette, velocipedi e gondole), ai veicoli a motore alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, anche quando sono temporaneamente impiegati per scopi pubblicitari o promozionali, ai veicoli utilizzati come beni unicamente strumentali l'esercizio dell'impresa (ad esempio, scuola guida), ai veicoli ad uso pubblico (ad esempio, taxi) e ai veicoli diversi da quelli sopra riportati (autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati e autosnodati, mezzi d'opera);
- le **spese** per **carburante** per autotrazione sono deducibili nei limiti suindicati se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, Tuir.
- sono **deducibili al 100%** i costi dei veicoli esclusivamente strumentali all'attività di impresa e di quelli ad uso pubblico, non importa se acquisiti in proprietà o detenuti in leasing, noleggio o locazione.
- La Cm 48/E/1998 ha chiarito che i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti e rappresentanti di commercio.

Incentivi auto 2025

Con la Legge di bilancio 2025, a tutela della competitività sul mercato interno e internazionale, sono stati destinati al Fondo Automotive, gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, complessivamente 400 milioni di euro così ripartiti:

- 200 milioni di euro per il 2026;
- 200 milioni di euro per il 2027.

Il Fondo Automotive subisce un taglio dell'80%, passando da 5,75 miliardi a 1,15 miliardi di euro.

Va ricordato, infatti, che lo strumento, introdotto nel 2022 per rilanciare il comparto auto con una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro, aveva già subìto una riduzione nel 2024 a 5,75 miliardi (750 milioni per il 2025 e un miliardo l'anno dal 2026 al 2030).

Legge di bilancio 2025, contributi dimezzati per artigiani e commercianti

di Aldo Forte, Guida al Lavoro - Il Punto, 10 gennaio 2025, n. 1

Riduzione contributiva del 50% per artigiani e commercianti che si iscrivono all'INPS, per la prima volta, nel corso del 2025

La Legge di bilancio per l'anno 2025, all'art. 1, comma 186, prevede che ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso dell'anno 2025 alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi d'impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
È da notare che, la norma parla della possibilità in argomento per coloro che dichiarano redditi di impresa anche in regime forfetario; di conseguenza, si deduce che non è necessariamente obbligatorio, per aver diritto all'agevolazione contributiva della riduzione del 50 per cento, aderire al regime forfetario fiscale.

Il beneficio contributivo
La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi, senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 ad una delle due gestioni ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
In sintesi, essa spetta per coloro che iniziano l'attività entro la fine del 2025 e non può essere cumulabile, essendo alternativa, alle altre forme di riduzione contributiva previste per i contribuenti artigiani e commercianti.
In maniera specifica, ci si riferisce alle altre due forme di riduzione contributiva previste per i contribuenti in trattazione ed in particolare:

- al regime agevolato previdenziale, conseguente all'adesione al regime forfetario fiscale. Tale regime, è stato introdotto dalla Legge 190/2014, successivamente modificato con la Legge 208/2015. Dopo, l'articolo 1, commi 691 e 692, della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, ha modificato alcuni requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato; inoltre, l'articolo 1, comma 54, lett. a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha innalzato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito di cui all'articolo 1, comma 54, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'accesso al regime fiscale. È da sottolineare la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di Legge. È da evidenziare che, l'accesso al regime agevolato previdenziale è conseguenza, necessaria, dell'adesione al regime forfetario fiscale, nel senso che deve esserci prima l'adesione a quello fiscale e successivamente a quello previdenziale; infatti, se ciò non avviene, si avrà il recupero della contribuzione non versata per mancanza dei requisiti previsti. L'agevolazione in parola consiste nella riduzione contributiva del 35%;

- la riduzione contributiva del 50 per cento, per i pensionati INPS ultrasessantacinquenni. In particolare, tale riduzione è prevista dall'art. 59, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; ne consegue che i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendano avvalersi del regime agevolato in trattazione, non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dalla citata disposizione. È da sottolineare che, di fatto, tale riduzione non dovrebbe entrare tanto in contrasto con quella di chi si iscrive per la prima volta nel corso del 2025, in quanto riguarda soggetti già iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che vanno in pensione e continuano a lavorare; anche se, l'agevolazione può riguardare anche coloro cha sono pensionati INPS ed hanno lavorato sempre come dipendenti. In ogni caso, il problema si risolve data la stessa misura della riduzione contributiva nella misura del 50 per cento.

L'agevolazione, concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è estesa anche ai collaboratori familiari che si iscrivano per la prima volta nelle medesime gestioni previdenziali.

Il calcolo dei contributi dovuti

La norma precisa che per l'accredito contributivo, dovranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2, comma 29, della Legge 335/1995.

In particolare, per l'accredito della contribuzione versata, come detto, si applica l'art. 2 comma 29 della Legge 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Di conseguenza, il calcolo del dovuto sarà fissato con la riduzione (-50%) prevista per Legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Se l'importo complessivamente versato, risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale; se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 50%.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta per ottenere la riduzione dovrà essere presentata in via telematica; a tal proposito, si attendono le istruzioni dell'INPS in merito.

In sintesi

- La riduzione contributiva del 50 per cento, si applica a coloro, artigiani e commercianti, che si iscrivono per la prima volta, alle relative gestioni INPS nel corso del 2025
- Spetta per un periodo massimo di 36 mesi continuativi
- Non si può cumulare con le altre forme di agevolazioni contributive previste per artigiani e commercianti
- Si può chiedere la riduzione anche per i collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni artigiani o commercianti
- Per l'accredito contributivo, si tiene conto delle previsioni di cui all'art. 2, comma 29, della l. 335/1995
- La richiesta di riduzione contributiva va presentata all'INPS in via telematica.

Il nuovo equilibrio di bilancio degli enti territoriali

di Michele Tassara, Dottore Commercialista ODCEC Milano,
Presidente Commissione Enti locali

La Legge di bilancio 2025 è intervenuta in maniera significativa sulla Finanza Locale dettando una serie di disposizioni applicabili a decorrere dal 2025 e, tra queste, merita una particolare attenzione la nuova definizione di equilibrio di bilancio degli Enti Territoriali (commi 785 e seguenti) che è andata a sostituire quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il rispetto degli equilibri di bilancio ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del comparto degli Enti Locali sono sempre stati oggetto di particolare interesse da parte del nostro Legislatore. Già l'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria 1999) aveva codificato le norme del "***patto di stabilità interno***" con le quali venivano stabiliti obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Si trattava di una disciplina incentrata per le regioni sul **principio del contenimento delle spese finali** e per gli enti locali sul controllo dei saldi finanziari e che, nel corso del tempo, aveva portato ad un addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli.
Con la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico*" erano state stabilite nuove regole per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ed il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.
In particolare, i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si consideravano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registravano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Ma è solamente con la successiva Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che è stato introdotto il **pareggio di bilancio** ed abrogata la previgente disciplina del patto di stabilità interno a decorrere dall' anno 2016 (per le Regioni la regola del pareggio era stata anticipata a decorrere dal rendiconto 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della Legge 23 dicembre 2014, n.190).
La regola del pareggio di bilancio viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, ossia l''obiettivo consiste nel raggiungere un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
L'obiettivo da raggiungere per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è pertanto **un unico saldo non negativo di competenza tra spese ed entrate finali** ed è semplificato rispetto a quello che al

momento risultava previsto dall'articolo 9 della Legge n. 243/2012, nel quale i saldi di riferimento erano quattro, vale a dire:

- un saldo non negativo in termini sia di competenza che di cassa tra entrate finali e spese finali;
- un saldo non negativo in termini di competenza e cassa tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Infine, è intervenuta la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad abrogare definitivamente il vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) a decorrere dall'anno 2019 per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (per le regioni a statuto ordinario l'abolizione decorre dal 2021) e a stabilire come unico vincolo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica il rispetto dei soli equilibri di bilancio ex D.Lgs. n. 118/2011 desumibile, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

La Legge di bilancio 2025 è intervenuta in maniera significativa sulla Finanza Locale dettando una serie di disposizioni applicabili a decorrere dal 2025 e, tra queste, merita una particolare attenzione la nuova definizione di equilibrio di bilancio degli Enti Territoriali (commi 785 e seguenti) che è andata a sostituire quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ma analizziamo nel dettaglio la nuova impostazione.

Obiettivo da raggiungere

Secondo il nuovo dettato normativo l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato "*in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio*".

Le **poste contabili da considerare**, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1-bis, Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e in attesa del Decreto Interministeriale di approvazione degli adeguamenti agli schemi del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione, possono essere sintetizzate nel seguente prospetto:

ENTRATE		SPESE	
(+)	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(-)	RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE
(+)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA	(-)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (DI SPESA)
(+)	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	(-)	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
(+)	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	(-)	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(+)	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	(-)	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
(+)	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
(+)	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
(-)	**(NOVITÀ)** ENTRATE ACCANTONATE NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		
(-)	**(NOVITÀ)** ENTRATE VINCOLATE NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		
= SALDO NON NEGATIVO			

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo a livello di singolo ente, quindi, la somma algebrica delle voci indicate nel prospetto deve dare un saldo non negativo sia a livello previsionale sia, soprattutto, a livello di rendiconto (accertamenti/impegni).

La novità dal 2025

Rispetto alla formulazione ad oggi vigente, **la novità è rappresentata dalle entrate accantonate e vincolate non utilizzate** nel corso dell'esercizio da portare in riduzione del saldo Entrate-Spese.

Questa novità è molto importante perché impedisce che l'ente che possegga entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d'esercizio, possa ulteriormente non spenderle e dunque non erogare le attività cui tali risorse sono destinate, ma utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.

Per **entrate accantonate** si intendono le entrate che hanno finanziato gli accantonamenti posti nella Missione 20 del bilancio, ossia:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- Fondo anticipazioni liquidità
- Fondo perdite società partecipate
- Fondo contenzioso
- Fondo garanzia debiti commerciali
- Fondo indennità di fine mandato

oltre ad eventuali altri accantonamenti effettuati dall'Ente quali, ad esempio, l'accantonamento per i rinnovi contrattuali dei dipendenti.

Con la Legge di bilancio 2025 è stato disposto un **nuovo accantonamento obbligatorio** per gli enti locali. Il comma 789, infatti, stabilisce che "*Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente*".

Il fondo sarà iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario.

In pratica, agli enti locali il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica è **richiesto in termini di accantonamenti indisponibili da iscrivere nella parte corrente di bilancio** che dovranno essere utilizzati per accelerare il ripiano da parte degli enti in disavanzo mentre dovranno essere utilizzati dagli enti in avanzo per effettuare spese di investimento negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica, favorendo l'utilizzo di parte della spesa corrente in favore di spesa in conto capitale.

Si tratta di un accantonamento importante che sarà oggetto di verifica annuale effettuata a livello di comparto degli enti territoriali sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Per **entrate vincolate** si intendono entrate dell'Ente aventi una specifica destinazione ma che non sono state utilizzate (ossia "impegnate") nel corso dell'esercizio.

Secondo l'attuale impostazione degli allegati di bilancio, l'importo corrisponde al totale della colonna *h) – Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/20xx* dell'*allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate al rendiconto della gestione* (mentre a livello "previsionale" deve sicuramente sussistere la corrispondenza tra entrate e spese vincolate).

In definitiva, ragionando in termini degli attuali schemi di bilancio (che, come detto, saranno oggetto di aggiornamento), l'obiettivo dell'Ente, quindi, sarà un valore positivo della voce **W2/Equilibrio di bilancio** del prospetto di verifica degli equilibri di cui all'*Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione* al D.Lgs. n. 118/2011 anziché il raggiungimento di un valore positivo della voce W1/Risultato di competenza.

Gli enti interessati

Sono soggette alle nuove disposizioni le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

Sono tenuti al rispetto dell'equilibrio sopra richiamato anche gli enti in dissesto finanziario, ai sensi

dell'articolo 244, D.Lgs. n. 267/2000, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, alla data del 1° gennaio 2025, e gli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui ai commi 567 e successivi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'art. 43, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
Tali enti sono invece esclusi dal contributo alla finanza pubblica e, quindi, dall'accantonamento obbligatorio per le annualità dal 2025 al 2029 sopra richiamato.

La decorrenza
Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal **rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028**.
A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, con apposito decreto interministeriale, saranno adeguati gli schemi del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione.

Le sanzioni
Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del MEF, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali del nuovo equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio.
In caso di **mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica** (somma algebrica del saldo degli equilibri di bilancio e dei mancati accantonamenti) determinato complessivamente a livello di comparto, agli enti inadempienti nell'esercizio precedente **è comminata una sanzione** costituita da un incremento del fondo accantonamento, pari alla sommatoria in valore assoluto del saldo negativo degli equilibri di bilancio registrato nell'esercizio precedente e del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10%).

Le novità per gli Enti locali nella Legge di bilancio 2025

di Michele Tassara, Dottore Commercialista ODCEC Milano,
Presidente Commissione Enti locali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali.

Verifiche telematiche Ader per le P.A. (commi 84 e 85)
Con decorrenza dal 01.01.2026, viene abbassata a 2.500 euro la soglia al di sopra della quale deve essere eseguita la verifica di cui all'art. 48-bis) del D.P.R. 602/1973, limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; il blocco si avrà però solo se vi siano cartelle scadute per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Addizionale Comunale all'Irpef (commi da 750 a 752)
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni hanno tempo fino al 15 aprile 2025 modificare, con propria deliberazione consiliare, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF. Ciò in deroga all'articolo 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ad oggi fissata al 28 febbraio 2025).
I comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025.
Qualora i comuni non adottino la deliberazione di approvazione delle nuove aliquote e scaglioni, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Addizionale regionale all'Irpef (commi da 726 a 729)
Anche per l'addizionale regionale all'IRPEF sono state dettate per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le stesse regole previste per l'addizionale comunale ossia:
- differimento al 15 aprile 2025 del termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025;
- possibilità di determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025;

- in caso di mancata deliberazione di approvazione delle nuove aliquote e scaglioni, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Addizionale comunale sui diritti di imbarco *(comma 745)*
A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea.
L'incremento dell'addizionale comunale è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.

Fondo di solidarietà comunale *(commi 753 e 754)*
Il comma 753 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali).
Istituito dal comma 754, inoltre, un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.

Contributi per assistenza ai minori *(commi da 759 a 765)*
Istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 15 febbraio 2025, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali *(commi da 769 a 771)*
Istituito un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per rafforzare l'offerta dei servizi sociali nei Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
b) hanno subìto una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5% del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
c) sono classificati come comuni totalmente montani;
d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori *(comma 772)*
Rifinanziato per l'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane *(commi 773 e 774)*
Previsto un incremento delle risorse da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2030.
Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.

Sostegno economico ai piccoli comuni in dissesto finanziario *(commi da 775 a 778)*
Attribuita ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in situazione di dissesto finanziario deliberato a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un'anticipazione, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

Incentivi ufficio tributi (***comma 779***)
Viene fornita una interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI ai fini del potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente. Per "maggior gettito accertato e riscosso" si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente (ossia il versamento dell'IMU e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale).
Vengono pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato dall'Ente.

Tesoreria unica mista *(comma 780)*
Definitivamente abrogato il sistema di tesoreria unica mista per regioni ed enti locali. Tale sistema, comunque, non risultava più operativo a seguito di quanto previsto dal D.L. n. 1/2012 e dalle successive disposizioni che hanno prorogato la non operatività fino al 31.12.2025.

Nuovo equilibrio di bilancio *(comma 785)*
Introdotta una nuova definizione di equilibrio di bilancio degli Enti Territoriali che è andata a sostituire quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Secondo il nuovo dettato normativo l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato "*in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio*".
Rispetto alla formulazione ad oggi vigente, la novità è rappresentata dalle entrate accantonate e vincolate non utilizzate nel corso dell'esercizio da portare in riduzione del saldo ENTRATE-SPESE.
In definitiva, ragionando in termini degli attuali schemi di bilancio (che saranno oggetto di aggiornamento), l'obiettivo dell'Ente, quindi, sarà un valore positivo della voce W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO del prospetto di verifica degli equilibri di cui all'Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

al D.Lgs. n. 118/2011 anziché il raggiungimento di un valore positivo della voce W1/RISULTATO DI COMPETENZA.

Contributo alla finanza pubblica *(commi da 788 a 790)*
Previsto un contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per gli anni dal 2025 al 2029 nelle seguenti misure.

COMUNI
130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029

PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE
10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025.
L'importo corrispondente al contributo a carico di ciascun ente non dovrà essere riversato nelle casse dello Stato oppure portato in riduzione dei trasferimenti a favore degli enti bensì dovrà essere iscritto e accantonato nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Tale fondo dovrà essere iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata, , per gli enti locali, con atto del consiglio.
Al termine di ciascun esercizio tale accantonamento dovrà essere utilizzato per accelerare il ripiano da parte degli enti in disavanzo mentre dovrà essere utilizzato dagli enti in avanzo per effettuare spese di investimento negli anni successivi alla certificazione dell'avanzo, nei limiti degli importi del contributo annuale alla finanza pubblica.

Le verifiche del rispetto dei vincoli di finanza pubblica *(commi 792 e 793)*
Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del MEF, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali del nuovo equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio.
In caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (somma algebrica del saldo degli equilibri di bilancio e dei mancati accantonamenti) determinato complessivamente a livello di comparto, agli enti inadempienti nell'esercizio precedente è comminata una sanzione costituita da un incremento del fondo accantonamento, pari alla sommatoria in valore assoluto del saldo negativo degli equilibri di bilancio registrato nell'esercizio precedente e del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10%).

La modifica degli schemi contabili *(comma 794)*
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio in materia di vincoli di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

Riduzione risorse per investimenti enti locali *(commi 796 e 799)*
Prevista una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale (comma 796) ed il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti (comma 799).

Soppressione del fondo per investimenti a favore dei comuni *(comma 801)*
Soppresso il fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla Legge di bilancio 2020 e destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nuova normativa del riporto di perdite fiscali

di Luca Bottero, Dottore Commercialista ODCEC Milano e Revisore legale dei conti

L'art. 15 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 (Riforma IPREF e IRES) interviene nella revisione di riporto delle perdite fiscali nell'ambito di operazioni straordinarie, modificando gli artt. 84, 172 e 173 del TUIR con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Il Legislatore ha, altresì, introdotto con il nuovo art. 177-ter del TUIR la disciplina relativa alle perdite fiscali infragruppo.

Il divieto di riporto delle perdite

Il diritto al riporto delle perdite di cui al comma 1 dell'art. 84 (in misura non superiore all'80% del reddito imponibile dal 4° periodo di imposta) **è precluso se**, **congiuntamente** (art. 84, comma 3, del TUIR):

- le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi (anche a titolo temporaneo);
- viene modificata l'attività principale di fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

I due principi restano invariati, ma nella nuova normativa, si specifica – al fine di superare incertezze interpretative – che, per **modifica dell'attività**, si intende il **cambiamento di settore** o **comparto merceologico** o comunque **nei casi di acquisizione di azienda o ramo d'azienda** e assume rilevanza se avviene nel periodo d'imposta in corso di trasferimento o nei 2 successivi e anteriori. Viene pertanto confermato l'arco temporale tra x-2 e x+2 entro il quale rileva la modifica dell'attività svolta.

Si dà spazio all'individuazione delle perdite colpite dalla limitazione di riporto. Esse sono quelle risultanti al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento oppure, laddove il trasferimento intervenga decorsi sei mesi dalla chiusura di tale periodo, quelle risultanti al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento.

L'art. 3-bis presume la sistematizzazione della disciplina di disapplicazione della preclusione. L'incipit del 3-bis, infatti, è il seguente "le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano…".

Pertanto, il riporto delle perdite è garantito se la società rispetta il c.d. "**test di vitalità**", ovvero dal Conto economico relativo all'esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento risultino un ammontare di **ricavi e proventi dell'attività** caratteristica, nonché un ammontare di **spese per prestazioni di lavoro subordinato** e relativi contributi, **superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi** anteriori (creato art. 3-bis ad hoc).

Nella nuova normativa è stato eliminato il secondo test di vitalità, ovvero il numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità nel biennio precedente a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento delle partecipazioni. **Questo permette il riporto delle perdite fiscali, in caso di operazioni straordinarie, anche per le società di minori dimensioni.**

Il nuovo art. 3-ter fornisce i dettagli dell'ulteriore limitazione quantitativa.

Al superamento del test di cui all'art. 3-bis, **le perdite sono comunque riportabili nel limite del valore economico del patrimonio netto** (da ultimo bilancio o se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.) della società che riporta le perdite quale risultante dalla relazione giurata di **un revisore legale dei conti designato dalla società** (e dunque non dal tribunale) senza tener conto dei conferimenti e dei

versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (c.d. "limite del patrimonio netto" o "test del patrimonio netto" o "equity test"). Tra i versamenti sono considerati tali anche i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o dagli Enti pubblici.
In caso di assunzione del valore economico, si specifica che debba essere ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti dei 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio netto e quello contabile.
Con questa modifica (comune all'ambito delle fusioni e scissioni) si inserisce la possibilità di sostituzione dell'attuale limite quantitativo del patrimonio netto contabile che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto, rappresenta un valore del tutto "approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili". **In assenza della relazione di stima, resta fermo il limite del patrimonio netto contabile quale parametro alternativo, ovviamente sempre senza tener conto di conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi.**

Si riepiloga dunque la novellata normativa nel seguente diagramma di flusso:

REGOLA GENERALE:

le perdite fiscali possono essere portate in diminuzione del reddito in misura non superiore all'80% (dal 4° periodo d'imposta) del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

↓

PRECLUSA SE:

a. Trasferita la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria
e congiuntamente
b. Variata l'attività d'azienda (nel periodo compreso tra x-2 e x+2).

↓

PERÒ, **PRECLUSIONE NON APPLICABILE SE** SUPERATO IL TEST DI VITALITÀ che consiste nella verifica di:
a. Ricavi > 40% media degli ultimi 2 esercizi
e
Costo del personale > 40% media degli ultimi 2 esercizi.

↓

Tutto ciò premesso, quale limite è previsto?

PERDITE FISCALI NON > VALORE ECONOMICO PATRIMONIO NETTO
ridotto di un importo uguale a =
Σ conferimenti e versamenti nei 24 mesi anteriori alla data di riferimento perdite *(valore economico patrimonio netto/ patrimonio netto contabile).

o

PERDITE FISCALI NON > VALORE CONTABILE PATRIMONIO NETTO
Senza tener conto di conferimenti e versamenti ultimi 24 mesi

La fusione di società
L'art. 15 del D.Lgs 13 dicembre 2024 n. 192 contiene alcune **novità per il comma 7 dell'art. 172 del TUIR in linea con quelle già viste a approfondite per il rinnovato art. 84.**

Il limite quantitativo del patrimonio netto è, anche in questo caso, da assumere in base **al valore economico determinato** alla data di efficacia dell'operazione, quale risultante da una **relazione giurata di stima** redatta dal **revisore legale designato dalla società**.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovverosia l'iscrizione nel registro imprese dell'atto di fusione. Nel caso di fusione per incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Coerentemente con il nuovo art. 84 TUIR, la nuova versione della norma stabilisce che, in caso di assunzione del **valore economico**, lo stesso vada ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti dei 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio netto e quello contabile, rideterminando quindi proporzionalmente tali conferimenti e versamenti antecedenti.
Anche in questo caso il patrimonio netto contabile resta comunque quale limite quantitativo da assumere in caso di assenza della relazione di stima. In continuità con la disciplina attualmente in vigore, il patrimonio netto contabile è quantificato quale PN dell'ultimo bilancio (o se inferiore della situazione di cui all'art. 2501 quater cc) al netto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti alla data di riferimento del bilancio (o della situazione contabile).
Sempre in ottica di coerenza con l'art. 84 del TUIR, **condizione per il riporto delle perdite è il superamento del c.d. test di vitalità** per cui ricavi e le spese del personale dell'esercizio precedente a quello di efficacia della fusione siano superiori al 40% risultante come media dei 2 esercizi anteriori.
Nell'aggiunto comma 7-bis, si specifica che in caso di **retrodatazione degli effetti fiscali della fusione**, le limitazioni di cui sopra si applicano anche alla perdita che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.

Le perdite infragruppo
L'art. 15 del D. Lgs 13 dicembre 2024 n. 192 aggiunge il nuovo art. 177-ter.
Secondo il nuovo articolo, **le limitazioni indicate nell'art. 84 comma 3, art. 172 commi 7 e 7-bis, e 173 comma 10 non si applicano se tali operazioni si verificano all'interno dello stesso gruppo**.
La nuova norma stabilisce dunque libera compensabilità delle perdite fiscali all'interno dello stesso gruppo senza i test di vitalità e i limiti del patrimonio netto.
Per **gruppo** si rimanda al concetto società controllate ex art. 2359 cc ovvero sia:
a. si disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b. si disponga dei voti sufficienti per esercitare influenza dominante in assemblea ordinaria;
c. vi siano vincoli contrattuali tali per cui si eserciti influenza dominante.

Tale disapplicazione operano esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta in cui le società partecipanti erano già appartenenti al gruppo. **Per quelle antecedenti all'appartenenza al gruppo, trovano applicazione i limiti ai riporti di perdite e le condizioni di utilizzo dei sopra citati articoli.**
L'art. 15 stabilisce infine che la nuova disciplina demandi a **un decreto di attuazione**:
a. i criteri per la determinazione dei periodi di appartenenza al gruppo o effettuazione fusione/scissione di ciascuna società per la c.d. "**anzianità di gruppo**";
b. il coordinamento delle disposizioni riportate negli art. 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis e 173, comma 10, per la c.d. "**anzianità delle perdite**". Le perdite assoggettate ai nuovi limiti si considerano conseguite all'atto dell'ingresso nel gruppo o all'atto in cui è effettuata la fusione o scissione. Da tale data sono sottoposte ai limiti (di vitalità e del patrimonio netto). Inoltre, si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente. Infine, nel caso di perdite eccedenti il patrimonio netto, l'importo eccedente si considera formato prioritariamente dalle perdite antecedenti al gruppo.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero sia il 2024).
È previsto, tuttavia, un regime transitorio: non si applicano le disposizioni per le perdite infragruppo per quelle conseguite fino al periodo di imposta antecedente al 2024.

Riforma Ires: tassazione definitiva dei redditi durante la liquidazione

di Giorgio Gavelli, Alessandro Braggion, Modulo24 Tuir, 20 gennaio 2025, n. 1, p. 12

La riforma IRES ha mutato radicalmente le regole fiscali per la determinazione dei redditi in costanza di liquidazione volontaria, passando da un criterio di tassazione "provvisoria" ad un criterio di tassazione "definitiva", a prescindere dalla durata della procedura stessa. Le nuove disposizioni, introdotte dall'art. 18 del D.Lgs. 13/12/2024 n. 192 ed in vigore dal 31 dicembre 2024, per effetto del comma 3 del citato art. 18 si applicheranno alle liquidazioni iniziate a far data dal 1° gennaio 2025; per le liquidazioni iniziate sino al 31/12/2024, continueranno invece ad applicarsi le previgenti disposizioni.

Regole fiscali applicabili alle "vecchie" liquidazioni

Il regime fiscale delle liquidazioni volontarie dei soggetti IRES, disciplinato dall'art. 182, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 prevedeva, prima della riforma, che il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione doveva determinarsi in base al bilancio finale e, qualora la liquidazione si fosse protratta oltre l'esercizio di avvio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e di ciascun successivo esercizio intermedio doveva essere determinato, in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta, salvo conguaglio da effettuarsi in base al bilancio finale di liquidazione.

Nel regime tributario previgente, quindi, nel caso in cui la liquidazione fosse iniziata e terminata nel medesimo esercizio oppure si fosse protratta oltre l'esercizio di avvio, ma non oltre il quinto, era previsto che l'intera procedura si dovesse considerare, ai fini fiscali, come un unico periodo d'imposta.

Alla fine di ogni periodo, pertanto, le imposte venivano liquidate in via "provvisoria" in base ai bilanci intermedi di liquidazione e diventavano "definitive" nell'ultimo esercizio (ossia quello di chiusura della liquidazione) sulla base del bilancio finale.

L'eccezione alla "provvisorietà" dei redditi (o delle perdite) era rappresentata dal caso in cui la procedura volontaria si fosse protratta oltre i cinque esercizi: in tale ipotesi, le imposte precedentemente determinate in via provvisoria assumevano "automaticamente" natura definitiva.

Complessa era anche la gestione delle perdite fiscali in fase liquidatoria: l'art. 182, comma 3 del TUIR prevedeva infatti che le perdite d'esercizio anteriori all'inizio della liquidazione, non compensate nel corso di questa ai sensi dell'art. 84 del TUIR, fossero ammesse in diminuzione in sede di conguaglio.

Le perdite fiscali maturate nei periodi ante liquidazione potevano quindi essere compensate durante la fase liquidatoria secondo le disposizioni dell'art. 84 del TUIR, ovvero nei limiti dell'80% dei redditi maturati nei periodi di liquidazione.

Le eventuali perdite fiscali residue erano ammesse in deduzione in sede di conguaglio finale, a condizione che la liquidazione si fosse chiusa nel termine di cinque esercizi; in sede di conguaglio, secondo autorevole dottrina (Assonime, circ. 22/12/2011 n. 33, par 4.5), le perdite residue potevano essere interamente compensabili, anche oltre il limite dell'80%.

A conferma di questa tesi, seppur con riferimento alle imprese minori, si ricordano le risposte ad interpello n. 45/2020 e n. 556/2020.
Le perdite realizzate negli esercizi "intermedi" di liquidazione erano invece da considerarsi, in assenza di espressi divieti normativi, normalmente compensabili ex art. 84 del TUIR, a prescindere dall'eventuale superamento del limite di cinque esercizi dall'avvio della liquidazione (cfr. risoluzione n. 124/E/2002).
L'Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ebbe modo di precisare che, per i soggetti IRES, le perdite fiscali maturate prima della liquidazione e non utilizzate nel corso della stessa potevano essere compensate in sede di conguaglio finale anche se erano trascorsi più di cinque anni dalla loro formazione, a condizione però che la liquidazione si fosse chiusa nel termine di cinque anni e venisse quindi effettuato il conguaglio finale. Nell'ipotesi in cui, invece, la liquidazione si fosse protratta oltre il quinquennio, le perdite pregresse erano da considerarsi non più deducibili, stante la "definitività" dei risultati fiscali degli esercizi "intermedi" e senza la possibilità, peraltro, di poter effettuare alcun conguaglio.
Con la riforma in commento, questa impostazione viene totalmente superata.

Definitività dei redditi per le nuove procedure di liquidazione volontaria
L'introduzione dell'art. 18 del D.Lgs. 13/12/2024 n. 192, in coerenza con i criteri direttivi della Legge delega fiscale, ha rivoluzionato completamente il criterio di tassazione previsto dall'art. 182 del TUIR, semplificando la determinazione del reddito degli esercizi compresi nel periodo di liquidazione, tanto per le liquidazioni di "breve" durata che per quelle di "lunga" durata.
Si rammenta che l'art. 9, comma 1, lett. f) della Legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111/2023), modificando il meccanismo di determinazione del reddito nella liquidazione volontaria, prevedeva la "*[...] definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di [...] cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta*".
In particolare, per quanto riguarda i soggetti IRES, l'art. 18 del decreto delegato riscrive completamente l'art. 182, comma 3 del TUIR, con un vero e proprio ribaltamento del criterio di tassazione dei redditi.
Nella sua nuova formulazione, il comma 3 dell'art. 182 del TUIR prevede che "*il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo*".
Viene quindi previsto, quale regola generale, che il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione sia determinato in base al bilancio finale e, qualora la liquidazione si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio cd. "intermedio", venga determinato in via definitiva in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se maturate prima dell'avvio della liquidazione.
L'unica facoltà di "gestione" delle perdite fiscali viene concessa nel caso di liquidazione "infraquinquennale": in tale ipotesi, la società ha la possibilità di rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo (cd. "*carry back*" delle perdite).

Dalla riforma nessuna novità per i soggetti aderenti al consolidato fiscale
Come visto, la scelta del legislatore di rendere definitivi i risultati fiscali (positivi o negativi) realizzati durante la fase liquidatoria, indipendentemente dalla durata della medesima, si ispira al criterio già utilizzato da numerosi anni dai soggetti in liquidazione aderenti al regime di tassazione di gruppo.

Il legislatore, purtroppo, con la riforma in esame non coglie l'occasione per "coordinare" il nuovo regime di cui all'art. 182, comma 3 del TUIR con il regime di tassazione consolidata; la relazione illustrativa al decreto conferma soltanto che la liquidazione volontaria (della consolidante o della consolidata) non interrompe il regime opzionale del consolidato fiscale, norma peraltro già contenuta nel decreto attuativo del consolidato stesso.

L'unico punto di incompatibilità tra il nuovo regime fiscale delle liquidazioni dei soggetti IRES ed il consolidato fiscale attiene al meccanismo (opzionale) di *carry back* delle perdite: infatti, dalla lettura combinata del nuovo art. 182 TUIR e delle norme che disciplinano il regime di tassazione consolidata, si osserva che non è il regime di liquidazione volontaria ad essere "incompatibile" con il consolidato fiscale, bensì l'applicazione del *carry back* delle perdite.

Il legislatore, confermando come detto l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 7 del D.M. 01/03/2018 secondo cui "*la liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo*", ha voluto precisare che il nuovo regime fiscale di liquidazione dei soggetti IRES, pur non costituendo causa di interruzione della tassazione di gruppo, non risulta ad essa compatibile con riferimento al *carry back* delle perdite, null'altro disciplinando in merito.

Si ricorda che l'art. 12, comma 1, lett. c) del D.M. 01/03/2018, in tema di "definitività" dei redditi (o delle perdite) dei soggetti IRES in liquidazione volontaria ed in consolidato, stabilisce che "*[...] se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell'amministrazione straordinaria stessa*", con la precisazione che "*il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo*".

Ciò considerato, se ne desume che il criterio generale di definitività dei redditi (o delle perdite) risulta quindi applicabile a tutti i soggetti IRES, a prescindere dall'adesione o meno al regime di tassazione di gruppo e indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa; il distinguo è invece da operarsi nell'applicazione del *carry back* delle perdite.

Tale opzione risulterà infatti applicabile ai soggetti IRES in liquidazione che determinano il reddito in modalità *stand alone*; al contrario, per i soggetti IRES che aderiscono al regime di tassazione di gruppo, il citato art. 12, comma 1, lett. c) del D.M. 01/03/2018 dovrebbe "prevalere", quale norma speciale, sul nuovo comma 3 dell'art. 182 del TUIR, superando, di fatto, il *carry back*.

Società tra professionisti: opportunità di crescita e problematiche irrisolte

di Mauro Nicoli e Michele Nobolo, Dottori Commercialisti ODCEC Milano, Commissione Albo Tutela e Ordinamento

La necessità di avere realtà professionali più strutturate per poter competere in un mercato sempre più dinamico, esigente e competitivo rimane un tema ricorrente che ha portato il legislatore ad introdurre in più momenti varie forme societarie specifiche come, ad esempio, le società di ingegneria (legge n. 266 del 7 agosto 1997), le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001) e le società tra professionisti (legge n. 183/2011).

Il tessuto delle STP

Successivamente, con la legge n. 124 del 4 agosto 2017, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente la concorrenza e l'efficienza nel mercato dei servizi professionali, il legislatore ha introdotto importanti **novità per le Società tra Avvocati (StA) e le Società tra Professionisti (STP**), offrendo maggiore flessibilità e opportunità di collaborazione tra professionisti di diverse discipline cercando di uniformare il diritto interno italiano al diritto unionale europeo e alle grandi realtà internazionali già operanti nel mercato anglosassone.

Sempre nel solco della volontà del legislatore di fornire maggiore chiarezza e uniformare la disciplina unionale e favorire l'aggregazionismo, il 2024 ha visto l'introduzione della **neutralità fiscale** nelle **operazioni per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione** degli studi professionali in fase di apporto, costituzione o trasformazione delle STP.

Il decreto di riforma IRPEF-IRES approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, in attuazione della legge n. 111/2023, introduce infatti **il nuovo articolo 177-bis nel TUIR**.

Secondo questa disposizione i **conferimenti di attività materiali e immateriali**, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di **passività**, **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze**. Di conseguenza viene finalmente ufficializzato il principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluso il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

La necessità di questo ulteriore impulso legislativo trova origine nell'analisi della **crescita dei dati quantitativi e dimensionali di queste particolari società**, che nell'ottica delle dimensioni nazionali, rimane ancora troppo lenta.

Analizzando, infatti, i dati afferenti alle STP fra commercialisti riferibili al quinquennio 2018/2022 si può apprezzare un **lento, ma costante, processo di aggregazione** tra professionisti e della trasformazione dai modelli organizzativi individuali a quelli più strutturati.

Nel corso del 2023, le STP tra commercialisti, sul territorio nazionale, sono passate da 1.607 a 1.768 con un incremento in valore assoluto di 161 unità e in termini relativi del 10%, comunque meno rispetto al +13,6% di un anno prima. Bene la crescita delle STP nelle regioni centrali (+13%) spinta dal Lazio (+18,5%) e dalla Toscana (+14,1%). Bene anche la Lombardia (+14,6%), che contribuisce per quasi il 40% (62 su 161) all'incremento complessivo.

Gli ordini territoriali con più STP iscritte sono: Milano con 187, Roma con 97, Brescia con 87 e Torino con 67. Dall'altra parte i dati mostrano comunque una volontà sempre più diffusa e sentita tra i professionisti di aggregarsi in strutture più stabili: dal 2018 al 2023 le Stp fra commercialisti sono triplicate.
Nell'indagine conoscitiva realizzata congiuntamente dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione dei commercialisti sulle dinamiche di reddito degli iscritti aggregati, rispetto a quelli degli esercenti in forma individuale, si rileva come **il moltiplicatore del reddito per coloro che optano per l'associazione è pari a 2,4**, valore più alto rispetto ai singoli o a chi lavora in studi condivisi. Nel 2022, in particolare, gli aggregati hanno potuto contare su un reddito medio di oltre 127.814 euro, a fronte dei 53.044 guadagnati dai professionisti individuali.
Sempre l'indagine conoscitiva evidenzia le motivazioni in ragione delle quali, pur in costanza di una indubbia convenienza allo svolgimento della professione in forma societaria, concretamente tale strumento stenta a diffondersi. Secondo l'indagine le ragioni potrebbero consistere nel fatto che i vantaggi non siano del tutto omogenei, dipendendo, ad esempio, dal grado di sviluppo del tessuto imprenditoriale della clientela; viene formulato un esempio concreto, laddove si stima che nella circoscrizione dell'Ordine di Avellino il multiplo sia pari a 1,32 volte, a Milano 3,29. Se ne deduce come sia necessario intervenire con **strumenti di incentivazione e di promozione in grado di coinvolgere i giovani e i network professionali**.
È possibile, inoltre, apprezzare come il quadro generale era prevalentemente composto da società di dimensioni mediamente molto contenute e con scarso ricorso al capitale. Basti pensare che ogni società era costituita in media da 2,8 soci ed occupa 4,2 dipendenti per un totale di 7 addetti. Inoltre, il valore della produzione per singola società era pari a poco meno di 550 mila euro. Solo 7 società avevano più di dieci soci, mentre solo il 7,9% più di 10 dipendenti e solo l'8,8% superavano il milione di ricavi.
Risulta anche interessante notare che le **grandi STP e le micro-STP si equivalgono in termini di numeri** assoluti, ma mentre le **micro-STP generano solo l'1% dei ricavi totali, le grandi ne generano il 51%**. Quanto al numero di addetti si rileva come essi siano il 6% nelle microimprese e il 32% nelle grandi che, peraltro, godono del beneficio di una redditività 10 volte superiore a quella rilevabile nelle STP di minori dimensioni.
Rimane quindi evidente che le opportunità di crescita offerte dalle STP **siano ben lungi dall'essere appieno sfruttate** e probabilmente questo si deve alle difficoltà di interpretazione ed interazione tra le normative ordinarie e speciali che governano questi tipi di società.

L'evoluzione della normativa

Richiamando infatti le novità introdotte con la legge 124 del 2017 va notato appunto che, tra il 2022 e il 2024, proprio l'aspetto **dell'interdisciplinarità e della complementarità tra professionisti appartenenti a diversi ordini professionali ha subito una brusca interruzione**: il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, tramite il Pronto Ordini n. 74 dell'ottobre 2024 (richiamando quanto già enunciato tramite P.O. n. 51 del 2023), ha affermato che gli avvocati possono partecipare alle STP solo in qualità di investitori e non di professionisti in quanto gli avvocati possono esercitare la propria professione solo ed unicamente in società StA (come affermato dal Consiglio nazione forense tramite i pareri n. 64 del 2016 e n. 5853 del 2022).
Tali interpretazioni dei due ordini derivano appunto dalla riforma introdotta dalla legge 124/2017 che, da un lato, ha introdotto il **concetto di multidisciplinarietà nelle STA**, dall'altro ha **limitato di fatto parzialmente la multidisciplinarietà delle STP,** creando quindi un tema ancora irrisolto di mancanza di reciprocità nelle norme speciali.
Seguendo l'evoluzione interpretativa dei due ordini si può giungere, seguendo il principio *honeste vivere*, *alterum non laedere, suum cuique tribuere,* ad una lettura sottesa di una sorta di autotutela necessaria: richiamando infatti l'autonomia normativa propria degli ordini in materia deontologica dalla quale deriva il naturale assoggettamento disciplinare, si può notare la **mancanza di prassi o di normativa consolidata nell'armonizzazione della dottrina e delle procedure specifiche**.
Confrontando, infatti, il codice deontologico degli avvocati e dei dottori commercialisti, si può notare che per i primi la tutela del cliente assurge ad interesse primario, mentre per i secondi l'interesse primario rimane quello pubblico.

Proseguendo ulteriormente l'analisi delle due leggi speciali di riferimento di queste società, la 183/2011per le STP e la 247/2012, articolo 4 bis, per le StA, si possono notare diverse discrasie che rimangono ad oggi irrisolte sebbene già conosciute da diversi anni.

Tra le tante, una molto importante riguarda gli **approcci delle due leggi diametralmente opposti sul tema della governance di queste società**: nelle STP l'amministrazione può essere svolta da chiunque, mentre nelle STA la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere composta da avvocati.

Ricercando la ratio sottesa alle due normative si potrebbe intuire che, nel 2011, il legislatore **tutelava in qualche maniera i soci di capitale delle STP,** cercando di favorire l'ingresso di capitali nelle strutture professionali al fine di sostenerne la crescita, mentre nel 2012 per le **STA ricercava l'autonomia decisionale dei professionisti**.

L'elenco delle discrasie potrebbe poi ulteriormente proseguire, ma, visto che se Atene piange Sparta non ride, il legislatore potrebbe aver trovato una soluzione**, accordando alle STP ed alle StA la possibilità di costituire reti di esercenti la professione** ex legge n. 81/2017.

Questo nuovo istituto normativo, che tra l'altro è stato specificatamente reso ammissibile solo nel 2020 tramite nota n. 23331 del MISE, sembra essere l'unico strumento disponibile per la ricercata multidisciplinarietà, ma ancora insufficiente per la promozione organizzata ed efficace dell'aggregazionismo professionale interdisciplinare e la promozione della crescita di strutture di natura e origine professionale in grado di competere in un mercato dei servizi professionali sempre più saturo da operatori di estrazione diversa.

A tal proposito, infatti, pur prendendo atto dell'importante novità introdotta con il summenzionato decreto IRES IRPEF, non si può che attendere che il legislatore compia un ulteriore sforzo sviluppando una normativa più omogenea in concerto con gli Ordini professionali o che quantomeno non si dimentichi di questi strumenti societari per professionisti attualmente disponibili nella stesura delle nuove norme.

Crisi e risanamento aziendale: facciamo il punto

di Marco Fantoni, Dottore Commercialista ODCEC Milano

Il tema della crisi e del risanamento rappresenta un ambito di studio intensamente esplorato nell'economia, particolarmente durante periodi di elevato interesse pubblico, come quello attuale. Sebbene fornire una definizione concisa di questi fenomeni risulti complesso, gli economisti hanno continuato ad affrontare questa sfida con assiduità.

Secondo la Teoria del Valore (Guatri), che si rifà al filone teorico che si rifà alla massimizzazione del valoredelle imprese (Irving Fisher), **"l'impresa, in una economia di mercato, perdura e si sviluppa solo generando nuovo valore: perciò la creazione di valore è la ragione essenziale della sua sopravvivenza a lungo termine".**

I principi fondamentali su cui si basa l'assunto in questione sono i seguenti:

- la consapevolezza che l'impresa, inevitabilmente, nel corso del suo ciclo di vita dovrà affrontare momenti di crisi, con conseguente necessità del "**risanamento permanente**";
- l'insorgere di una crisi può essere dovuto sia al contesto endogeno (eventi aziendali) sia al mutamento dell'ambiente esterno.

Il risanamento, specularmente, può trovare una definizione tecnica nella "ripresa della capacità di generare valore - correlata o conseguente - alla rinnovata sintonia (anche) con l'ambiente esterno". Affinchè il management possa rendersi consapevole delle misure al servizio delle dinamiche espresse, è necessario che le organizzazioni predispongano – e preservino nel tempo – degli idonei presidi muovendo da queste considerazioni:

- Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement,
- If you can not measure something, you can not understand it,
- If you can not understand it, you can not control it,
- If you can not control it, you can not improve it (H. James Harrington).

Il successo aziendale, inteso quale allocazione ottimale delle risorse al servizio della massimizzazione del valore, può, quindi, trovare espressione nell'unica strada possibile: **l'innovazione continua**.

In tale contesto, la crisi aziendale e la scomparsa di singole aziende rappresentano l'inevitabile prezzo da pagare per il riequilibrio settoriale: tale fenomeno si configura come un **naturale processo di selezione**.

Per poter ottimizzare continuamente l'allocazione delle risorse (fine primo della Corporate Governance), ciascuna impresa è chiamata a considerarsi in uno stato di **perenne crisi**, rinnovando e riformulando perpetuamente la propria strategia competitiva.

Ciò consente di intervenire con frequenza sulla configurazione della catena del valore coinvolgendo in modo innovativo i diversi stakeholder. Tali affermazioni sono corroborate dalle recenti teorie che basano il successo sul continuo rinnovo del set di risorse strategiche e competenze distintive delle imprese (c.d. Resource Based View of the firm), attraverso il loro sviluppo o la loro acquisizione/difesa.

Risulta significativo osservare come **la crisi può anche prescindere da reali criticità aziendali**: essa può essere creata artificialmente dal management per spronare l'organizzazione ad intraprendere nuovi percorsi competitivi.
Il termine crisi non deve necessariamente rimandare ad un'accezione negativa. A tal fine risulta utile rifarsi al celebre *statement*: *Creative destruction (Joseph Schumpeter "Capitalism, Socialism and Democracy", 1942) "is the process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one."*
La **crisi e la perdita di continuità aziendale rappresentano eventi fisiologici** nel ciclo di vita di un'impresa. La prevenzione di tali fenomeni risiede nella predisposizione di un'adeguata struttura organizzativa interna e in un costante monitoraggio della sua efficacia, con l'obiettivo primario di preservare la continuità aziendale. Tale continuità è essenziale poiché l'impresa, secondo G. Zappa (1926), è concepita come **un'entità destinata a perdurare indefinitamente nel tempo**.
L'applicazione normativa di tale principio trova spazio nell'art. 2423-bis c.c. e nei principi contabili italiani (OIC 11), in quelli internazionali IAS/IFRS (IAS 1) e nei principi di revisione (ISA 570), ove il bilancio è redatto sulla base del principio della continuità aziendale, che prevede la valutazione delle poste contabili nella prospettiva che l'azienda perduri nel futuro.
L'art. 2086 c.c. (vigente da marzo 2019) ribadisce un concetto già noto al nostro ordinamento esplicitandolo in maniera inequivocabile, ossia **l'obbligo dell'imprenditore/CdA di gestire correttamente il business**. Ciò significa, in termini pratici, rifarsi al concetto di "Good Management", applicando tutte le best practices conosciute in letteratura(seppur con una logica modulare in base alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa). Tale dettato normativo trova origine nella Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023, la quale mira ad armonizzare le leggi sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, introducendo misure di allerta precoce per prevenire la crisi di continuità per preservare i valori di avviamento imprenditoriale presenti nelle diverse filiere produttive che non dovrebbero andare dispersi.
La *ratio* sottesa alla norma in oggetto è quella di ribadire che, anche a livello di sistema, risulta **necessario non disperdere il valore imprenditoriale e preservare le filiere industriali.**
Il *focus* normativo viene, quindi, spostato sulla continuità aziendale (sostenibilità nel tempo) attraverso l'applicazione di logiche di "Good Management" che hanno come presupposto la generazione di valore nel lungo periodo e che si estrinsecano nella capacità di produrre reddito in maniera prospettica. Pertanto**, ogni investimento dell'organizzazione deve essere interpretato in chiave di capital budgeting**, ove il principio della massimizzazione del valore ne è la discriminate di riferimento ai fini di supportare le scelte manageriali.
Come riflesso consequenziale lo strumento attuatore identificato e reso obbligatorio dal legislatore è quello degli adeguati asssetti organizzativi, amministrativi e contabili, i qualiassumono rilievo nel consentire di porre in essere tutte le **tecniche di "Good Management" finalizzate a garantire la capacità di perseguire il successo sostenibile** da parte dell'impresa.
Tutto ciò impone - evidentemente - di avere piena consapevolezza delle dinamiche del business e di essere in grado di **intercettare eventuali segnali di crisi attraverso interventi tempestivi** atti a correggere la traiettoria del business model aziendale. Tali azioni si estrinsecano attraverso interventi manageriali volti a ripristinare la corretta gestione necessaria a preservare la continuità aziendale.
L'art. 3 CCII identifica per la prima volta e in maniera sufficientemente pratica un insieme di **output che sono da considerarsi obbligatori** in quanto finalizzati a presidiare la gestione aziendale per poter intercettare anticipatamente i segnali di crisi.
La capacità degli assetti organizzativi di intercettare detti segnali è una condizione essenziale perché questi siano ritenuti "adeguati"; gli adeguati assetti, in altri termini, presuppongono una gestione corretta e ispirata alle best practices, nonché volta a produrre una generazione di valore sostenibile nel tempo.

Nel momento in cui le condizioni aziendali rivelano segnali di disequilibrio rispetto al perseguimento di tale obiettivo, emerge l'effettiva adeguatezza degli assetti organizzativi. Questi devono essere in grado di segnalare il venir meno dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, auspicabilmente identificandone anche le cause.
In particolare, analizzando quanto indicato dall'art. 3 CCII**, le misure e gli assetti adottati devono consentire di:**

- **rilevare eventuali squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi;
- **ricavare informazioni necessarie** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e del ripristino della continuità aziendale.

È, pertanto, necessario valutare lo stato di salute dell›impresa in un›ottica prospettica, adottando **almeno un orizzonte temporale di 12 mesi**, comunemente utilizzato per la verifica del presupposto del going concern ai fini della redazione del bilancio di esercizio nella prospettiva della continuità aziendale. Tale valutazione deve essere effettuata in una **logica "rolling"** e, ove necessario, devono essere individuati gli strumenti e le azioni idonei per il superamento della crisi. **Sono gli amministratori a dover provvedere in via esclusiva** alla predisposizione degli adeguati assetti, pena, come riconosciuto dalla giurisprudenza, una loro grave irregolarità gestoria ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Da ricordare, senza entrare in questa nel merito circa condivisibilit, la portata innovativa del comma 3 dell'art. 2486 c.c., che introduce una **vera e propria presunzione in ordine alla quantificazione del danno** - che alleggerisce l'onere probatorio del curatore.
Risulta utile sottolineare come gli amministratori che adottino adeguati assetti non solo si uniformano alla norma, ma potranno anche rivendicare una buona gestione dell'impresa.
Infatti, a ben vedere, iniziative come:

- budget rolling a 12 mesi;
- definizione di KPI non solo finanziari; economici e patrimoniali manche gestionali che abbiano la capacità di anticipare;
- budget di cassa;
- costruzione del DSCR;
- verifica delle condizioni circa i presupposti per operare rispettando il principio della continuità aziendale;
- redazione del business plan;
- verifica del business plan rispetto alla strategia aziendale;
- confronto con il risk management (prendendo in considerazione anche le tematiche ESG capaci di impattare sul business model dell'azienda a tendere)
- risultano tutte sintomatiche di adeguati assetti; coincidendo esse con pratiche gestionali ispirate alle best practices.

Altro aspetto che emerge rispetto a quanto richiesto dall'art. 3 CCII riguarda **la considerazione della variabile informatica:** l'approccio dovrebbe essere incentrato sul considerare *conditio sine qua non* il dotarsi degli strumenti informatci disponibili, scegliendo quelli più adatti alla specifica realtà (ricordando il tema della modularità) al fine di perseguire l'adeguatezza degli assetti.
In altri termini, la variabile informatica deve essere vista coma una **necessità abilitante** per poter assicurare non solo di perseguire la compliance ma, soprattutto, di poter implementare gli adeguati assetti in modo che se ne possa raggiungere un'applicazione olistica (obbligatoria).
La componente informatica assume un ruolo cruciale nei complessi processi di gestione del rischio. Successivamente al completamento del risk assessment e alla progettazione delle misure di mitigazione, il monitoraggio continuo degli scostamenti rispetto all'andamento desiderato e delle nuove componenti di rischio risulterebbe impraticabile senza un adeguato supporto tecnologico. Un sistema intelligente, inte-

grato con algoritmi predittivi, fornisce infatti un valido ausilio al management e a tutti gli organi coinvolti nell'ambito dei controlli e del risk management, consentendo un monitoraggio efficace e tempestivo, nonché l'identificazione proattiva dei rischi emergenti. Questo approccio migliora significativamente la capacità dell'organizzazione di rispondere alle variazioni e di mantenere un controllo rigoroso sui processi strategici. Gli adeguati assetti si traducono, una volta istituiti e via via aggiornati, in una pratica di good management riconoscibile e valorizzabile:

- in fase di auditing interno ed esterno;
- nei rapporti con enti finanziatori;
- nelle partecipazioni in processi competitivi;
- nella capacità di gestire piani di MBO;
- in ambito risk management;
- incentivando la forward looking attitude;
- garantendo la coerenza strategica con il business e il framework di rischio di riferimento.

Certificazioni di qualità e norme UNI declinate nell'ambito degli adeguati assetti

di Maria Rosaria De Florio, Dottore Commercialista ODCEC Milano e
Pietro Maricosu, Dottore Commercialista ODCEC Milano, Commissione Organizzazione d'impresa e Principi di Qualità

L'importanza di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ha evidenziato la necessità per le imprese italiane di dotarsi di sistemi di gestione strutturati, in grado di monitorare l'andamento aziendale e prevenire situazioni di crisi.

Gli adeguati assetti non rappresentano solo un obbligo normativo, ma un **elemento strategico** per garantire la continuità e lo sviluppo dell'impresa, con una particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e all'ottimizzazione dei processi interni.
In particolare, l'adozione di assetti organizzativi ben definiti consente di:

- **rilevare tempestivamente segnali** di crisi attraverso sistemi di controllo interni capaci di individuare inefficienze operative, squilibri finanziari e criticità gestionali;
- **migliorare la governance aziendale**, favorendo la separazione dei ruoli, la responsabilizzazione dei manager e una più chiara definizione delle competenze;
- **supportare la pianificazione strategica**, rendendo l'impresa più agile e reattiva rispetto ai mutamenti del mercato;
- **garantire trasparenza** nei rapporti con stakeholder (banche, fornitori, investitori e autorità), costruendo fiducia e credibilità;
- **ottimizzare l'utilizzo delle risorse**, riducendo sprechi e inefficienze grazie a una gestione più strutturata.

In questo contesto, le certificazioni di qualità e l'adozione delle norme UNI giocano un ruolo chiave per garantire la conformità, la trasparenza e la capacità di gestione dei rischi. Tali norme non solo forniscono standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, ma rappresentano un **approccio sistematico e misurabile** per raggiungere l'eccellenza operativa e organizzativa.
L'art. 2086 c.c., modificato con l'introduzione del CCII**, impone agli imprenditori l'obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili** adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Questa norma mira a individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi, permettendo all'impresa di attuare misure preventive e correttive in modo tempestivo.
In tale contesto, **l'adozione di standard di qualità** riconosciuti a livello nazionale e internazionale rappresenta un **fattore chiave**. Le norme UNI forniscono linee guida e best practice per strutturare in modo adeguato i processi aziendali, ridurre i rischi e migliorare le performance.
Tra queste, spiccano la **UNI PdR 112:2021**, dedicata alla gestione del rischio nelle PMI; la **UNI PdR 167:2024**, che offre linee guida per la continuità operativa; la **UNI 11814**, rivolta ai sistemi di gestione del whistleblowing; e la **UNI ISO 31000:2018**, il principale riferimento internazionale per il risk management. A completare il quadro, l'applicazione del **Tax Control Framework** (TCF) consente di gestire i rischi fiscali in maniera proattiva e strutturata.
L'integrazione di queste norme all'interno dei sistemi aziendali rappresenta **un punto di forza per le**

imprese italiane, poiché consente di affrontare le sfide del contesto economico attuale con maggiore resilienza, efficienza e consapevolezza. Le certificazioni di qualità e le norme UNI non si limitano a garantire la conformità normativa, ma promuovono un modello di gestione orientato al miglioramento continuo e alla crescita sostenibile, elementi fondamentali per rafforzare la competitività nel mercato globale.

UNI PdR 112:2021: Sistemi di gestione del rischio nelle PMI

La UNI PdR 112:2021 fornisce una prassi di riferimento per l'adozione di un sistema di gestione del rischio nelle piccole e medie imprese. Questo standard ha l'obiettivo di **facilitare l'implementazione di processi volti alla gestione dei rischi**, coerentemente con la natura e la complessità dell'azienda.
Secondo questa norma, le PMI devono definire procedure chiare per:

- identificare i rischi interni ed esterni;
- valutare l'impatto dei rischi sulle attività aziendali;
- implementare misure di prevenzione e mitigazione dei rischi;
- monitorare periodicamente i rischi.

L'adozione di un sistema di gestione del rischio conforme alla UNI PdR 112 contribuisce a strutturare adeguati assetti organizzativi, rendendo l'impresa più resiliente e in grado di affrontare sfide inaspettate.

UNI PdR 167:2024: La continuità operativa nelle imprese

La più recente UNI PdR 167:2024 introduce linee guida per la gestione della continuità operativa. Questa norma è particolarmente rilevante nell'ambito degli adeguati assetti, poiché fornisce un quadro strutturato per garantire che **l'impresa sia in grado di proseguire le attività anche in situazioni di crisi**.
Questa prassi di riferimento supporta le imprese nella creazione di assetti organizzativi solidi, in grado di assicurare la continuità anche in contesti difficili, migliorando al contempo la governance aziendale.
Gli obiettivi principali della UNI/PdR 167:2024 sono:

1. **identificazione e monitoraggio dei segnali di crisi**:
   - Creazione di sistemi di controllo preventivo per monitorare l'andamento economico e finanziario;
   - Introduzione di strumenti per individuare potenziali squilibri nei processi aziendali.
2. **pianificazione strategica**:
   - Definizione chiara di obiettivi aziendali basati su analisi strutturate dei dati;
   - Processi decisionali fondati su strumenti di reporting e controllo.
3. **governance e trasparenza:**
   - Promozione di un modello organizzativo basato su responsabilità, sostenibilità e accountability.
4. **integrazione con sistemi di gestione:**
   - Coordinamento con certificazioni UNI come la UNI EN ISO 9001 (gestione della qualità), UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale) e UNI ISO 45001 (salute e sicurezza).

Le certificazioni UNI offrono un **approccio integrato per costruire assetti organizzativi conformi**, che assicurano trasparenza e resilienza aziendale.

- UNI EN ISO 9001: Standard per la gestione della qualità, promuove il ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), migliorando la pianificazione strategica, il controllo dei processi e l'implementazione di azioni correttive.
- UNI ISO 45001: Focalizzata sulla salute e sicurezza dei lavoratori, supporta l'analisi e la mitigazione dei rischi operativi.
- UNI EN ISO 14001: Gestione ambientale, essenziale per monitorare e ridurre gli impatti aziendali sull'ambiente, migliorando la compliance normativa e l'efficienza nell'uso delle risorse.

Questi standard, in sinergia con la UNI/PdR 167:2024, consentono di costruire un sistema organizzativo completo, efficiente e conforme ai requisiti normativi.

UNI 11814: Sistemi di gestione per il Whistleblowing

La UNI 11814 rappresenta uno strumento essenziale per le imprese che desiderano conformarsi alla nor-

mativa sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023). Questa norma stabilisce i requisiti per **l'implementazione di un sistema di gestione delle segnalazioni interne, garantendo anonimato, riservatezza e protezione dei segnalanti**.
Un sistema di whistleblowing efficace contribuisce alla realizzazione di adeguati assetti organizzativi, poiché permette di:

- individuare tempestivamente comportamenti illeciti o irregolarità;
- garantire trasparenza e responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- ridurre il rischio di sanzioni o danni reputazionali.

L'adozione della UNI 11814 è un chiaro segnale di attenzione alla compliance e alla buona governance aziendale.

UNI ISO 31000:2018: La gestione del rischio
La UNI ISO 31000:2018 rappresenta il riferimento internazionale per la gestione del rischio. Questa norma fornisce principi e linee guida generali per **identificare, analizzare e mitigare i rischi a cui è esposta un'impresa**.
L'implementazione di un sistema di gestione del rischio basato sulla UNI ISO 31000 aiuta le imprese a:

- inquadrare il contesto dei rischi aziendali;
- definire politiche di gestione del rischio;
- integrare il risk management nei processi decisionali e strategici;
- valutare e monitorare i rischi nel tempo.

Questa norma, in combinazione con le altre prassi di riferimento, consente di costruire assetti organizzativi robusti, focalizzati sulla prevenzione e sulla mitigazione delle criticità.

Tax Control Framework: Governance fiscale e compliance
Parallelamente alla UNI/PdR 167:2024, il Tax Control Framework (TCF) si configura come un modello organizzativo efficace per la gestione dei rischi fiscali. La governance fiscale diventa un elemento chiave per **garantire trasparenza, conformità e un approccio proattivo alle questioni tributarie**.
L'adozione di un TCF permette alle imprese di:

- identificare e monitorare i rischi fiscali;
- definire procedure e controlli interni per prevenire errori e violazioni;
- dimostrare alle autorità fiscali un approccio proattivo e trasparente nella gestione delle obbligazioni tributarie.

Il Tax Control Framework non solo rafforza la compliance fiscale, ma contribuisce anche alla creazione di un modello di governance improntato alla trasparenza e alla responsabilità.

Conclusioni: un percorso strategico per il futuro delle imprese
Le norme UNI e le prassi di riferimento come la UNI PdR 112:2021, la UNI PdR 167:2024, la UNI 11814, la UNI ISO 31000:2018 e l'adozione del Tax Control Framework rappresentano strumenti fondamentali per le imprese italiane che desiderano conformarsi alle richieste del Codice della crisi d'impresa.
Questi standard offrono un supporto concreto nella definizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, promuovendo una gestione più strutturata e consapevole dei rischi. Integrare certificazione di qualità, digitalizzazione e governance fiscale significa creare valore aggiunto, migliorare le performance e consolidare la competitività delle imprese nel lungo periodo.
In un panorama economico sempre più dinamico e tecnologico, investire nelle norme UNI e nella certificazione di qualità è un passo essenziale per affrontare le sfide future con successo, promuovendo un approccio responsabile e consapevole alla gestione dei rischi e delle risorse aziendali.

Le interlocuzioni fra banche e imprese

di Alberto Balestreri, Dottore Commercialista, ODCEC Milano

I ruoli e le responsabilità degli imprenditori, dei professionisti e delle banche.

Pochi imprenditori conoscono, in modo approfondito, la percezione che le banche (e, più in generale, gli investitori) hanno della vita e della finanza della loro impresa, a maggior ragione alla luce del rilevante sviluppo subito, nel corso degli ultimi anni, dalla regolamentazione del settore bancario.
Se le imprese **desiderano compiere scelte in ambito finanziario efficaci**, cioè a finanziarsi adeguatamente e con costi accettabili, è necessario che gli imprenditori, e i professionisti che li assistono, comprendano approfonditamente le **logiche che regolano l'analisi e la concessione dei finanziamenti** da parte di una banca.
Infatti, vi sono non poche differenze fra la valutazione che una impresa opera circa i propri profili finanziari e quella che di essi viene svolta da una banca. È necessario che venga creato un **ponte più ampio fra queste due visioni**, e ciò al fine di permettere che una arricchisca l'altra e che vengano disegnate obbligazioni creditizie eque e meno rischiose per entrambi gli attori della relazione creditizia.
Saper interloquire bene con una banca rappresenta una dimostrazione concreta che si conosce la finanza d'impresa, e viceversa.
Qualunque siano gli esiti delle interlocuzioni con una o più banche, la fatica di predisporre una buona narrativa d'impresa merita di essere affrontata perché i benefici che essa può apportare alla visione che l'imprenditore e i suoi stakeholder hanno dell'impresa possono risultare ampi e duraturi nel tempo.
Inoltre, le imprese devono saper valutare quali sono i rischi e i costi, per il settore bancario, connessi alle situazioni di tensione finanziaria dei crediti ad esse concessi. È questo un ambito nel quale le due visioni – quella dell'imprenditore e quella delle banche – risultano ancora più distanti del consueto, e questo anche per la normativa, assai complessa e onerosa tanto per le banche che per gli imprenditori, che interessa **l'inquadramento e la gestione dei crediti problematici**.
Data per scontata la massima correttezza, da parte dell'imprenditore e dei professionisti che lo assistono, nelle relazioni con le banche, in mancanza della quale ogni considerazione qui sviluppata viene depotenziata e assume segno negativo, una **tempestiva e ampia interlocuzione con la banca** può risultare utile anche per avviare un percorso di risoluzione della crisi finanziaria d'impresa, a partire dagli obblighi normativi ai quali sono sottoposte le banche, finalizzato a salvaguardare il valore delle obbligazioni creditizie e il pieno rispetto degli impegni contrattuali già assunti dall'impresa.
Come ha ben evidenziato Robert Shiller, la storia è una rappresentazione utilizzata per dare una spiegazione (o una giustificazione) a taluni eventi o fatti e, pertanto, non dovrebbe essere costituita da una mera cronologia di tali eventi o fatti. In particolare, la storia di un'impresa può essere raccontata prendendo avvio da una molteplicità di documenti – quali, ad esempio, i mercati serviti, i piani strategici, i piani industriali e i budget, i bilanci di esercizio e l'informativa non finanziaria – ed essere poi arricchita da un secondo insieme di elementi, costituito, ad esempio, da una **narrativa esaustiva, da documenti presenti negli archivi, da immagini**, da interviste e rappresentazioni multimediali, che possono meglio esplicitare le motivazioni profonde, le scelte ambientali e sociali adottate, la cultura dell'impresa e gli obiettivi di

medio e lungo termine che hanno spinto, e spingono tuttora, l'imprenditore a creare valore tramite la sua impresa e a ricercare nuova finanza.
Questo secondo insieme di strumenti risulta inoltre particolarmente adatto ad assumere – ove opportunamente selezionato, calibrato e valorizzato – anche una **dimensione nel mondo digitale** (web, social e canali interni all'impresa) se si desidera generare un rilevante potenziale di risonanza emotiva e arricchire le conversazioni con tutti gli stakeholder dell'impresa, compresi quelli che operano al suo interno o che sono legati ad essa anche solo tramite i canali sui quali l'impresa ha deciso di essere presente.
Sussistono **differenze molto importanti, però, fra "storia", "narrativa" e "cronaca"**.
La **narrativa** è uno specifico "modo di rappresentare o comprendere una situazione, o una serie di eventi, che riflette e promuove un particolare punto di vista o un insieme di valori" [1], una definizione che gli imprenditori e le banche dovrebbero accuratamente considerare. Non si tratta di una mera cronologia di dati e di eventi, e cioè di una **cronaca**, che è molto più diffusa in sede di domanda di affidamenti e che, in non pochi casi, risulta piatta e noiosa. Una buona cronaca è meglio di niente, intendiamoci, ma una narrativa d'impresa costruita con logica e passione – pur non avendo l'ambizione e la pretesa di spiegare, e giustificare, tutto a tutti, come potrebbe fare una seria e accurata storia dell'impresa redatta da storici di professione – permette di far comprendere ciò che l'imprenditore e la sua impresa hanno fatto, stanno facendo e intendono fare nel breve e nel medio termine.
Disegnare **una narrativa d'impresa** è quindi un **esercizio intermedio tra la cronaca e la storia**, un esercizio tramite il quale l'imprenditore racconta la sua impresa, promuove i suoi valori e il suo peculiare punto di vista sui prodotti e servizi offerti, sui mercati serviti, sui suoi competitors diretti e sul ruolo che desidera attribuire in tali contesti alla sua impresa e a coloro che, a vario titolo, lo supportano e lo finanziano.
La narrativa d'impresa serve a **creare una partecipazione convinta da parte degli stakeholder**, se non addirittura una vera e propria partnership di lungo periodo. Non vi sono garanzie di successo, né possono esservene se essa è disegnata genuinamente, ma una buona narrativa d'impresa traccia un segno che verosimilmente permarrà indelebile a lungo nella mente di coloro che l'hanno letta, ascoltata o vista.
Al fine di disegnare un'eccellente narrativa, l'imprenditore dovrebbe prendere in considerazione il **percorso di analisi dei dati e delle informazioni dell'impresa che è già stato normato dall'Autorità Bancaria Europea** negli "Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti" (ABE/GL/2020/06, seconda edizione) e, a partire da tale base, saper sviluppare autonomamente una propria narrativa, capace di legare e integrare i dati e le informazioni richieste dalla normativa di vigilanza e, al contempo, colmare eventuali lacune informative che la sua impresa eventualmente possiede.
Appare evidente che il successo delle interlocuzioni fra banche e imprese dipende in misura rilevante dal **contributo che i professionisti** che assistono l'impresa (in primis, i commercialisti e gli avvocati di affari) possono **offrire nella definizione della narrativa d'impresa** e, per alcuni di essi, nel supporto diretto all'imprenditore in sede di avvio e sviluppo delle interlocuzioni con le banche. In tale ambito l'obiettivo del professionista è sviluppare **un'interlocuzione con la banca che sia equa, corretta, il più ampia possibile e che consenta all'imprenditore di conseguire i più elevati livelli di fiducia, disponibilità e servizio da parte della banca**. La professionalità e l'indipendenza dimostrata dal professionista, che deve fondarsi anche su una profonda comprensione della normativa di vigilanza bancaria, gli permette infatti di meglio assistere l'imprenditore nella costruzione della narrativa d'impresa e di qualificarsi nei confronti della banca quale soggetto altamente credibile. Le banche, che avrebbero necessità di interfacciarsi con questa classe di professionisti anche al fine di ridurre il rischio di credito, possono, in questi casi, pervenire alla formazione di un giudizio circa il rischio di impresa e il merito creditizio più disteso e possono altresì far leva sui rapporti di fiducia tra imprenditore e professionista al fine di meglio far comprendere le richieste di modifiche alla narrativa d'impresa che è stata loro presentata.
Il **set di documenti richiesti dagli Orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea** (in particolare i bilanci di esercizio e le situazioni infra annuali, l'analisi della struttura dei ricavi e dei flussi di

1 Robert. J. Shiller, Narrative Economics, Princeton University Press, 2020 (pag. 36).

cassa, la posizione finanziaria dell'impresa comprensiva degli impegni assunti e delle garanzie rilasciate, il business plan e le connesse proiezioni finanziarie, i collaterali disponibili per la costituzione di eventuali garanzie) dovrebbero infatti possedere la **massima coerenza interna** se si desidera evitare l'emersione di ostacoli in sede di interlocuzione e facilitare l'analisi del merito creditizio e del valore dell'impresa.
È ingenuo e irrealistico immaginare che gli analisti crediti delle banche dedichino una quota sproporzionata del loro tempo e delle loro energie a raccordare dati fra loro non coerenti, informazioni discordanti e proiezioni condotte senza un'adeguata presentazione delle ipotesi sottostanti. È invece molto probabile che proprio tali **insiemi di incongruenze potranno tradursi in un aumento del rischio di impresa percepito dalla banca** (se l'imprenditore non riesce a produrre alla banca una serie di dati e informazioni fra loro ben coordinate, quale è la situazione reale dei processi di controllo interno dell'impresa?), in una correlata e prudenziale riduzione del merito creditizio dell'impresa (quello che non si comprende bene o che richiede un'eccessiva perdita di tempo determina, di per sé, un downgrading del rating dell'impresa) e in un aumento consistente del costo del credito eventualmente concesso, se non addirittura la negazione della concessione di credito.
L'evoluzione attesa dei modelli di business degli intermediari finanziari incentrati sull'Open Finance e sulla DE.FI. richiederà alle imprese uno sforzo aggiuntivo per valorizzare dati e informazioni utili ad **assicurare una gestione finanziaria accurata**. Senza di essi, il rischio sarà quello di non poter cogliere i vantaggi che la rivoluzione digitale in atto sta apportando alla finanza e, nei casi peggiori, di esporsi a rischi e oneri sempre meno controllabili. Se, come noto, "cash is King", una buona narrativa d'impresa sarà certamente un'ottima regina.

La sfida della legalità nella logistica: doveri e opportunità per le imprese

di Roberto Paese, Dottore commercialista, ODCEC Milano

Favorire buone pratiche e garantire la legalità nella logistica è l'obiettivo del protocollo siglato a luglio 2024 dalla Prefettura di Milano e dalla Regione Lombardia, con la partecipazione delle associazioni datoriali del settore (Legacoop, Confcooperative, AGCI, Assoram), dei sindacati CGIL CISL e UIL, il contributo della Presidenza del Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica e con l'assistenza dell'Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. Il protocollo è stato presentato il 17 gennaio 2025, presso l'Aula Magna del Tribunale di Milano, su iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

La situazione attuale della logistica

La presentazione del nuovo protocollo milanese segue una serie di iniziative promosse dalla Prefettura di Milano a **tutela della legalità e della sicurezza del lavoro**, con la peculiarità di promuovere **l'evoluzione della compliance** da imprescindibile necessità etica a **fattore chiave di competitività e sostenibilità economica**, anche in prospettiva ESG.

Quello della **logistica viene identificato come settore chiave** fra quelli labour intensive, in quanto, cresciuto a due cifre dal 2020 al 2022, è giunto a pesare in Italia il 9% del PIL con più di 80 mila imprese, di cui oltre 30 mila in Lombardia. Esso vive la crescente complessità derivante dall'espansione delle reti globali e dalla necessità di soddisfare esigenze produttive con margini via via decrescenti, in un contesto ancora oggi alterato da condotte anticoncorrenziali e spesso sleali.

La consapevolezza che un mercato caratterizzato da **pratiche di concorrenza sleale e da elevate pressioni economiche** da parte dei committenti possano condurre le imprese logistiche - se non gestite adeguatamente - a soddisfare i **fabbisogni di manodopera in modo irregolare** costituisce il presupposto del protocollo, unitamente alla convinzione che gli effetti negativi si riflettano non solo sulla forza lavoro, ma sull'intera filiera produttiva, nonché sulla reputazione aziendale e sulla fiducia degli investitori.

La dinamica dei prezzi dei servizi logistici, spesso troppo sensibile alle pressioni della committenza industriale o commerciale, ha compresso oltre misura la profittabilità dei vari anelli della catena distributiva**, schiacciando le piccole imprese subappaltatrici cd. "dell'ultimo miglio"**, spingendole verso scorciatoie che compromettono il rispetto della legalità. Queste scelte si dimostrano sempre controproducenti per tutte le imprese della filiera: rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, tensioni sindacali con scioperi e cali di produttività, crisi finanziarie e abusi fiscali seguiti da iniziative giudiziarie. Costi e sacrifici economici e sociali insostenibili e intollerabili.

A fronte di ciò, **l'adozione di modelli virtuosi si rivela cruciale** per costruire una crescita del settore sostenibile.

Gli obiettivi del protocollo

Questo protocollo è fondato su un percorso di consultazione fra gli attori avviato nel 2019, nelle immediatezze della prima misura di amministrazione giudiziaria di un colosso della logistica internazionale. I lavori del primo protocollo, allora finalizzato a condividere nuove prassi per la legalità del settore, dovettero misurarsi con alcu-

ne resistenze degli operatori industriali costretti poi a prendere coscienza del diffuso fenomeno del caporalato nell'impiego di manodopera acclarato dalla brusca sequenza delle iniziative giudiziarie abbattutesi sui maggiori operatori della logistica in Italia.
Si è così giunti a luglio scorso a elaborare una proposta di intesa che, mediante **sofisticate piattaforme digitali di tracciabilità**, mira a **garantire trasparenza alla conformità normativa lungo l'intera filiera**, riducendo i rischi legati a pratiche irregolari, garantendo al contempo per i lavoratori condizioni e trattamenti conformi al rinnovato CCNL della Logistica.
Il protocollo prevede un **corredo di premialità** costituito da misure di incentivazione di fonte regionale per le imprese lombarde che vi aderiranno, compatibili con strumenti già operativi come il rating di legalità promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Il ritorno di immagine per gli aderenti sarà **la conferma che la legalità paga**.
L'iniziativa, inoltre, mira a creare un contesto di maggiore fiducia sull'intera catena di approvvigionamento e di produzione, che si auspica diventi un fulgido esempio di **best practice da promuovere anche in altri ambiti**.
I risultati economici positivi delle grandi imprese del settore, interessate dagli interventi giudiziari dell'ultimo quinquennio, hanno dimostrato che l'adesione a standard elevati di legalità è non solo un must per mitigare i rischi legali, ma anche **una leva per migliorare la governance e garantire la crescita aziendale**. La loro persistente leadership di settore comprova la sostenibilità economica della legalità, superando così le resistenze originarie (costi della legalità), e testimonia la virtuosità dei modelli di business fondati sulla compliance, sulla trasparenza e sulla partnership con le imprese produttive, rifuggendo la sotto remunerazione dei servizi appaltati.
I promotori sono convinti che favorire da parte delle imprese della logistica l'adozione del nuovo modello di compliance "trasparente" promosso dal protocollo potrà migliorare la reputazione complessiva del settore e **stimolare anche i fornitori di minori dimensioni ad adeguarsi a standard più elevati** di conformità normativa e di trasparenza, aprendo così loro le porte a nuovi mercati internazionali, dove la compliance rappresenta un requisito essenziale purchè effettivo e visibile.
Tuttavia, è essenziale **superare le resistenze culturali ed economiche** che ancora frenano il cambiamento. Misure incentivanti, quali premialità e l'uso di tecnologie digitali avanzate per la tracciabilità delle filiere potranno giocare un ruolo decisivo nel favorire l'adesione alle pratiche di legalità promosse.
L'evento del 17 gennaio 2025 ha rappresentato un'occasione per approfondire questi temi; durante il convegno i promotori del protocollo, con esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, hanno discusso delle sfide e delle opportunità che si presentano per le imprese del settore, mettendo a confronto esperienze, buone pratiche e delineando le linee guida per il futuro.
Questo convegno non ha costituito solo un momento di confronto, ma anche **uno slancio verso un modello di sviluppo economico più equo e sostenibile**, dove la legalità diventa un valore condiviso e un vantaggio competitivo.
In un mondo sempre più globalizzato, dove la reputazione e la trasparenza rappresentano asset intangibili di inestimabile valore, la legalità deve diventare il pilastro su cui costruire il successo futuro delle imprese.
Il protocollo della logistica potrà rappresentare un passo concreto in questa direzione, non senza uno sforzo congiunto tra imprese, istituzioni e società civile.

La cessione di spazi parrocchiali in uso a terzi

di Elena Demarziani, Dottore Commercialista ODCEC Milano

Le parrocchie ricevono frequentemente richieste da parte di molti soggetti di poter utilizzare i propri spazi: infatti gli ambienti parrocchiali vengono utilizzati normalmente anche per iniziative di soggetti diversi a cui le parrocchie offrono ospitalità quali associazioni sportive, enti pubblici, ma anche condomini o singoli professionisti che chiedono in uso la palestra per un corso di ginnastica o la famiglia che chiede una sala per la festa di compleanno.

In ambito ecclesiastico, è necessario distinguere tra "Immobili Istituzionali", destinati alle attività di religione e culto e "Altri Immobili" non strettamente necessari e che possono essere impiegati per scopi diversi.
Di fronte a tali richieste è necessario tenere presente i profili:

- canonico, ai fini della eventuale richiesta di autorizzazione dell'ordinario diocesano,
- civile: per regolare il contratto in forma scritta,
- fiscale: per le conseguenze che ne derivano sulla tassazione degli immobili (imposta di registro, Ires e IMU),
- responsabilità civile.

Ci occupiamo nel presente articolo di Immobili ceduti per tempi prolungati, in via esclusiva o non esclusiva, di cessione occasionale di immobili, di concessioni saltuarie gratuite e concessioni saltuarie onerose.

Cessione per tempi prolungati in via esclusiva o non esclusiva

Se gli immobili vengono ceduti per tempi prolungati (ad esempio gli impianti sportivi affidati alla associazione sportiva dilettantistica per tutto l'anno, o per alcuni pomeriggi alla settimana, la sala teatrale ceduta ad una compagnia teatrale, una parte di oratorio concessa alla scuola comunale o privata, alcune sale chieste da un'associazione una volta la settimana per gli incontri culturali) **di norma la parrocchia stipula un contratto di comodato o di locazione.**

Nel caso di **comodato** esso deve essere a titolo gratuito, in forma scritta e, preferibilmente, di durata annuale: è soggetto ad autorizzazione dell'ordinario diocesano e registrazione entro 30 giorni presso l'agenzia delle entrate. Se l'importo richiesto dall'utilizzatore (comodatario) risulta superiore al puro rimborso delle spese effettivamente sostenute, opportunamente documentate e proporzionali ai tempi di utilizzo, si è in presenza di un vero e proprio corrispettivo che costituisce un **canone di locazione ad uso diverso**, compresa la durata minima non derogabile dalle parti (6 anni più 6) e quindi la parrocchia si priva degli spazi per parecchi anni il che comporta valutazione pastorale, giuridica ed economica.
In caso di comodato, eventuali rimborsi forfettari potrebbero essere considerati corrispettivi e dunque devono essere vietati; all'utilizzatore non va richiesto alcun importo per l'uso degli spazi.
In caso di comodato viene generata imposizione IRES tra i redditi fondiari e l'immobile o la sua porzione concessa in comodata è imponibile ai fini IMU, tranne nel caso in cui l'ente comodatario sia collegato

funzionalmente o strutturalmente a quello concedente oppure l'esenzione non sia stabilita dal regolamento comunale.
In caso di locazione, anch'essa soggetta a autorizzazione dell'ordinario diocesano, il contratto va registrato entro 30 giorni è soggetto ad imposta di registro, il canone annuo è tassabile ai fini IRES e l'immobile diviene imponibile IMU.

Cessione occasionale di immobili
Anche se gli spazi vengono ceduti in maniera saltuaria o occasionale è più che opportuno utilizzare la forma scritta magari preparata su un format predisposto dalla parrocchia con l'accettazione di un regolamento per l'utilizzo degli spazi interessati.
Ancora una volta è necessario chiarire se tali cessioni temporanee sono a titolo gratuito od oneroso.
Le concessioni gratuite non possono prevedere forme di rimborso che non corrispondono a costi effettivamente sostenuti.
Nelle cessioni onerose, la brevità della concessione e la consueta fornitura di un certo numero di servizi quali luce, riscaldamento, pulizia, lascia presumere che non si tratti di locazioni ma di erogazioni di servizi e quindi si configura un prezzo (corrispettivo) e quindi una attività commerciale occasionale o abituale per la parrocchia.

Attività commerciale occasionale o abituale
Se l'attività è svolta sporadicamente (tre quattro volte nel corso dell'anno e per un ammontare di corrispettivi molto esigui) si configura una attività occasionale tassabile ai fini IRES ma senza ulteriori adempimenti ai fini IVA e IRAP.
Se invece l'attività non è svolta sporadicamente costituisce una attività commerciale abituale e quindi una attività di impresa e la parrocchia sarà tenuta a rispettare tutti gli adempimenti fiscali previsti (possesso di numero di partita IVA, iscrizione al REA, adempimenti IVA, tenuta di contabilità separate).

Considerazioni conclusive
La cessione a terzi di spazi parrocchiali costituisce sempre un atto di straordinaria amministrazione per la cui valida sottoscrizione il Rappresentante legale deve chiedere e ottenere preventivamente la licenza scritta dell'ordinario diocesano.
La diocesi di Milano ha predisposto appositi format da utilizzare nei diversi casi di utilizzo degli spazi coni relativi moduli di prenotazione e di accettazione e di regolamenti che si possono trovare sul sito https://www.chiesadimilano.it/ufficioparrocchie/contratti-convenzioni-azioni-legali.
L'avvocatura della Curia Arcivescovile organizza corsi e convegni la cui partecipazione è gratuita, per informazioni: htts//www.chiesadimilano.it/avvocatura/.

24 ORE PROFESSIONALE | Rassegna del Professionista

Rendicontazione ESG: gli Standard Internazionali in Evoluzione tra ONU, ISO, UE e UNI

di Daniele Tumietto, Dottore Commercialista, Esperto di UN/CEFACT

Negli ultimi anni, la rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance) è diventata uno strumento essenziale per le aziende che desiderano dimostrare il proprio impegno verso pratiche responsabili e sostenibili. L'interesse crescente di investitori, consumatori e altre parti interessate ha portato le aziende a considerare aspetti ambientali, sociali e di governance non solo come obblighi, ma anche come opportunità di miglioramento e innovazione nonché quale strumento di miglioramento del dialogo fra impresa e finanza.
In questo articolo ci concentreremo su un tema cruciale nel contesto della sostenibilità aziendale: la rendicontazione ESG delle PMI e il suo legame con gli standard internazionali.

La **rendicontazione ESG** è importante per per i seguenti principali motivi:

1. **Accesso ai Finanziamenti**: sempre più investitori e istituzioni finanziarie richiedono informazioni ESG prima di concedere finanziamenti. Una rendicontazione chiara può quindi facilitare l'accesso al capitale.
2. **Reputazione Aziendale**: le aziende che comunicano attivamente i loro sforzi in materia di sostenibilità tendono a costruire una reputazione più forte, attirando clienti e talenti.
3. **Competitività**: le PMI che adottano pratiche sostenibili possono differenziarsi dai concorrenti, creando valore aggiunto.

Esistono vari standard internazionali che guidano la rendicontazione ESG, ed offrono un framework per misurare e comunicare le performance in modo il più possibile uniforme e comparabile. Gli standard sono fondamentali perché permettono l'interpretazione univoca e non equivoca dei dati, e grazie all'interoperabilità transnazionale la loro lettura ed interpretazione in ogni angolo della terra.

Gli ESRS di EFRAG

Gli **ESRS**, sono stati sviluppati da **EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group) in risposta alla nuova **Direttiva Europea sulla Rendicontazione di Sostenibilità delle Imprese (CSRD)**.

L'obiettivo principale degli ESRS è **garantire che le imprese forniscano informazioni trasparenti e comparabili riguardo alle loro performance sostenibili**, coprendo aspetti fondamentali **come strategie, modelli di business e governance**.

Gli standard sono strutturati in **dieci moduli**, ognuno dei quali affronta **diverse aree tematiche**, tra cui il **cambiamento climatico**, l'**inquinamento** e la **gestione delle risorse idriche**.

La loro adozione è obbligatoria per le aziende soggette alla CSRD e rappresenta un passo significativo verso una maggiore responsabilità e trasparenza nel reporting di sostenibilità.

Lo scorso 17 dicembre, l'EFRAG ha presentato alla Commissione Europea la raccomandazione tecnica finale sul **VSME**, lo standard europeo semplificato per la rendicontazione di sostenibilità dedicato alle PMI non quotate.
Il VSME offre alle PMI l'opportunità di **pubblicare volontariamente informazioni ESG**, in un formato standardizzato, attraverso un rapporto di sostenibilità. Esso è pensato per aiutare le PMI a rispondere alle crescenti richieste di trasparenza da parte di partner commerciali, come banche e fornitori, e, adottando il VSME, le aziende possono misurare, monitorare e comprendere meglio le proprie prestazioni di sostenibilità.
Ciò apre la strada a **miglioramenti concreti** in ambiti cruciali come la riduzione delle emissioni di CO2, l'efficienza energetica, l'economia circolare, le politiche sociali e la corporate governance.

La PdR 134:2022 di UNI
In Italia per le mPMI fino a 49 dipendenti è stato creata la **Prassi di Riferimento 134:2022 - Rating di sostenibilità per imprese di minori dimensioni - Modello di autovalutazione.**
La **PdR 134:2022** si prefigge lo scopo di dare degli indirizzi organizzativi e operativi alle aziende di minori dimensioni (0-49 addetti) che operano nei diversi settori produttivi per poter valutare la propria sostenibilità nonché calcolare e monitorare le loro performance in tale ambito, articolato nei suoi aspetti ambientali, sociali e di governance (criteri ESG) e **comprendere il proprio contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite**.

La ISO IWA 48
La norma **ISO IWA 48:2024 Framework for implementing Environmental, Social and Governance (ESG)** si propone come un **quadro di normazione organico e sistematico**, capace di fornire chiarezza e uniformità per le organizzazioni di ogni dimensione, dalle multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI).
Questa norma non è solo uno strumento tecnico, ma una vera e propria svolta strategica: **semplifica e standardizza i processi**, aumentando fiducia e trasparenza tra tutti gli attori coinvolti.
La maggiore chiarezza e coerenza offerte dalla norma favoriscono un'adesione più ampia, incentivando le aziende a intraprendere azioni significative per raggiungere **obiettivi concreti di sviluppo sostenibile**.
Grazie a questa norma, le imprese possono gestire meglio i tre pilastri della sostenibilità:
- **Ambiente:** Promuovere azioni per ridurre l'impatto ambientale.
- **Governance:** Migliorare i processi decisionali e gestionali.
- **Società:** Contribuire attivamente al benessere delle comunità.

Rispettare l'ambiente, migliorare la governance e contribuire al benessere sociale non sono solo azioni etiche, ma scelte strategiche per garantire un futuro prospero per tutti.

Global Reporting Initiative (GRI)
Il GRI è uno degli standard più ampiamente utilizzati a livello globale. Fornisce un quadro completo per la rendicontazione su vari aspetti della sostenibilità, inclusi l'ambiente, i diritti umani e la governance.
Caratteristiche del GRI
- **Standard Universali**: Questi standard possono essere applicati da qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensioni o settore.
- **Standard Specifici**: Oltre agli standard universali, il GRI offre anche standard specifici per settori che trattano temi particolari.

Principalmente possono essere suddivisi in 3 grandi categorie:
- economici (GRI 200),
- ambientali (GRI 300) e
- sociali (GRI 400),

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
Il SASB fornisce standard specifici per settore, concentrandosi **su fattori che hanno un impatto finanziario significativo sulle aziende**.
Questo approccio consente alle PMI di comunicare in modo più diretto con gli investitori.
Vantaggi del SASB sono:

- **Rilevanza Settoriale**: gli standard SASB sono progettati per essere pertinenti a ciascun settore industriale, consentendo alle aziende di focalizzarsi sui fattori più rilevanti per il loro business.
- **Integrazione con le Relazioni Finanziarie**: le aziende possono integrare facilmente le informazioni ESG nei loro report finanziari.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
La TCFD si concentra sui rischi climatici e sulla necessità di una maggiore trasparenza in questo ambito.
Le sue raccomandazioni **aiutano le organizzazioni a comprendere come i rischi climatici influenzano i risultati finanziari**.
Le accomandazioni della TCFD si concentrano su quattro aree chiave:

1. **Governance**: Come il consiglio di amministrazione supervisiona i rischi climatici.
2. **Strategia**: L'impatto dei rischi climatici sulla strategia aziendale.
3. **Gestione dei Rischi**: Come l'azienda identifica e gestisce i rischi climatici.
4. **Metriche e Obiettivi**: Le metriche utilizzate per valutare i rischi climatici e gli obiettivi fissati dall'azienda.

Pacchetto omnibus di tassonomia UE, CSRD e la CSDDD
Il pacchetto omnibus per la semplificazione, la cui pubblicazione è prevista per il 26 febbraio 2025, è un'iniziativa chiave volta a **semplificare i requisiti normativi e di rendicontazione all'interno dell'UE**, in particolare per quanto riguarda la tassonomia dell'UE, la CSRD e la CSDDD.
Come ha sottolineato la Dichiarazione di Budapest sul nuovo Patto Europeo per la Competitività (8 novembre 2024) l'impegno a favore della semplificazione normativa attraverso una rivoluzione della semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi ed una maggiore attenzione alle PMI, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la burocrazia e gli obblighi di rendicontazione.
Nonostante l'intento di semplificare le normative, permangono sfide dovute alle frequenti modifiche e alle sovrapposizioni normative che determinano complessità e incoerenze, nonché al recepimento nazionale e all'attuazione divergente delle leggi dell'UE da parte degli Stati membri, che creano ulteriori ostacoli per le imprese che operano a livello transfrontaliero.
Il pacchetto omnibus per la semplificazione mira a rispondere alle preoccupazioni di lunga data relative alla complessità normativa nell'UE. Tuttavia, il suo successo dipenderà dal bilanciamento tra la semplificazione e la potenziale introduzione di nuove misure di conformità.

UN/CEFACT - Team of Specialists sulla tracciabilità ESG delle catene del valore sostenibili nell'economia circolare
Riconoscendo l'importanza della tracciabilità ESG nel raggiungimento dell'SDG 12, e considerando il ricco corpus di competenze e standard già disponibili attraverso l'UNECE e UN/CEFACT, è stato creato un **Team di Specialisti (ToS) sulla pesca sostenibile** alla **tracciabilità ESG delle catene del valore sostenibili nell'economia circolare** che ha l'obiettivo di contribuire a decisioni migliori e più informate per la produzione e il consumo sostenibili, attraverso approcci e sistemi di tracciabilità ESG per lo scambio di dati e informazioni lungo la catena del valore globale nelle industrie prioritarie per la transizione circolare.

Conclusioni
In conclusione, la rendicontazione ESG rappresenta non solo una pratica obbligatoria (per legge o di fatto) ma anche un'opportunità strategica per le PMI nel contesto attuale del mercato globale.
Attraverso l'adozione degli standard riconosciuti descritti nel presente articolo, le mPMI possono miglio-

rare la loro trasparenza e responsabilità nei confronti degli stakeholder e del sistema bancario ma ci sono ancora diverse sfide da affrontare:

1. **Standardizzazione**: La mancanza di standard uniformi può portare a confusione tra gli investitori.
2. **Qualità dei Dati**: La raccolta di dati affidabili è fondamentale; tuttavia, molte PMI faticano a ottenere informazioni accurate.
3. **Costi Associati**: Implementare sistemi di reporting può comportare costi significativi, soprattutto per le piccole imprese.
4. **Tutela delle mPMI**: oggi serve maggiore semplificazione per la conformità a favore delle Micro e Piccole imprese.

Infine, significativi sono i miglioramenti introdotti da **EFRAG** con lo **VSME** e da **ISO** con l'**IWA 48**.
Infatti, in un contesto in cui la sostenibilità sta diventando una priorità per tutti, il **VSME** rappresenta una soluzione concreta per le PMI, rendendo più accessibile la rendicontazione ESG e favorendo un futuro più responsabile e trasparente.
Mentre guardando alla fase di **esecuzione**, l'**ISO IWA 48** potrebbe fare la differenza perchè il quadro che propone semplifica le attività chiave di **integrazione**, **misurazione** e **rendicontazione**, riducendo la complessità e consentendo alle organizzazioni di concentrarsi sugli aspetti che contano di più: **l'impatto reale**.
Invito tutti voi a riflettere su come possiamo integrare questi principi nelle nostre pratiche quotidiane per contribuire a un futuro più sostenibile nel mondo degli affari.

Un anno di CSRD: un percorso in evoluzione tra opportunità e insidie

di Maria Concetta Rizzo, Commissione Bilancio Integrato, ODCEC Milano
e Angeloantonio Russo, Commissione Bilancio Integrato, ODCEC Milano

Il recepimento in Italia della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha introdotto l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità, ampliando e aggiornando la platea di imprese che devono dotarsi di uno strumento di rendicontazione di sostenibilità. In particolare, per le piccole e medie imprese si apre un percorso complesso, ma anche ricco di opportunità.

Il contesto normativo

Il 2024 rappresenta un anno di transizione cruciale per la **rendicontazione di sostenibilità**. Negli ultimi anni, l'interesse verso i processi di rendicontazione ESG (ambientale, sociale e di governance) è cresciuto significativamente tra istituzioni, professionisti e imprese. La capacità delle imprese di misurare e comunicare l'impatto delle proprie strategie su questi aspetti è diventata, infatti, un requisito fondamentale nonché, in estrema sintesi, un obbligo normativo.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125, che recepisce la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024 n. 212, in seguito all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri il 30 agosto 2024.

La CSRD ha ampliato l'obbligo di fornire informazioni ESG a una platea costituita da un **numero maggiore di imprese**, incluse quelle di dimensioni medie e piccole, attraverso il bilancio di sostenibilità. In precedenza, solo le grandi aziende di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti erano soggette all'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (c.d. Non-Financial Reporting Directive). Con la CSRD, le nuove regole si applicano gradualmente nel tempo, partendo dalle grandi imprese già soggette alla normativa precedente, che dovranno rispettarle a partire dall'anno finanziario 2024, con pubblicazione nel 2025 di un bilancio contenente anche informazioni di sostenibilità. Questo strumento consente di comunicare in modo chiaro agli investitori e agli stakeholder l'impatto delle strategie aziendali su ambiente e società, oltre a valutare i rischi e le opportunità finanziarie legati alla sostenibilità.

Un aspetto innovativo della CSRD è sicuramente l'introduzione degli standard europei di rendicontazione, denominati **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, sviluppati dall'EFRAG su mandato della Commissione Europea. Gli ESRS favoriscono la standardizzazione, permettendo a tutte le imprese di utilizzare un set comune di indicatori ESG, migliorando così il confronto e l'analisi delle performance di sostenibilità tra imprese dello stesso settore.

Il VSME e il ruolo delle PMI

L'EFRAG ha pubblicato recentemente il *Voluntary Sustainability Reporting Standard* (VSME), un'iniziativa pronta a rivoluzionare la rendicontazione della sostenibilità per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate. Questo passaggio trasformativo mira a semplificare la rendicontazione introducendo un fra-

mework di reporting strutturato attraverso i suoi moduli base e completi. Ciò sostituisce il patchwork di richieste di dati ESG che gravano sulle PMI, creando così un processo semplificato che soddisfa le esigenze di stakeholder chiave come banche, investitori e grandi aziende lungo la filiera produttiva. Inoltre, per colmare il divario verso la finanza verde e in linea con il Pacchetto di aiuti per le PMI della Commissione Europea, si aiutano le PMI nella loro transizione verso la sostenibilità.

Il D.Lgs. 125/2024: il recepimento della CSRD in Italia

Il decreto di recepimento della CSRD in Italia introduce, per le imprese operanti nel paese, disposizioni aggiuntive rispetto alla normativa europea. Questa normativa incide in modo significativo sul ruolo dell'*Assurance* delle informazioni di sostenibilità, mirando a migliorarne l'attendibilità e la trasparenza. In particolare, è prevista una **verifica della conformità**, riservata al revisore legale (o società di revisione) con qualificazione nelle materie di sostenibilità, che può essere anche lo stesso già incaricato della revisione contabile della società, mentre gli amministratori saranno responsabili della conformità delle informazioni di sostenibilità.
Il revisore è chiamato a esaminare attentamente la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, al fine di verificare il rispetto degli standard normativi previsti. Deve rilasciare una certificazione formale che attesti la conformità del report alle disposizioni vigenti, includendo un'analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità, per garantire la verificabilità dei dati e l'effettivo allineamento con le pratiche aziendali.

Opportunità: la CSRD come strumento per la finanza sostenibile

La CSRD rappresenta, per la rendicontazione aziendale, una svolta significativa non solo per la sua ambizione normativa, ma anche per le opportunità strategiche che ne derivano.
L'estensione degli obblighi di rendicontazione a un numero notevolmente maggiore di imprese è stata talvolta oggetto di critiche per l'eccessivo onere burocratico, specie per quelle imprese non attrezzate in termini di sistemi, competenze e risorse dedicate. Analizzandola, però, in modo più completo si possono intravedere nuove prospettive in grado di trasformare un obbligo normativo in una leva strategica.
È possibile individuare alcune opportunità chiave connesse agli obblighi informativi sulla strategia aziendale, il coinvolgimento degli stakeholder e la gestione di impatti, rischi e opportunità.
L'integrazione della sostenibilità nella **strategia aziendale** orienta le imprese verso una visione a lungo termine, che favorisce miglioramenti in efficienza, innovazione e resilienza. Una rendicontazione chiara e strutturata aumenta la trasparenza e rafforza la fiducia degli stakeholder, attirando investitori, clienti, nuovi partner e talenti. Inoltre, l'analisi dei settori critici e la definizione di obiettivi di sostenibilità contribuiscono alla trasformazione sostenibile, all'innovazione e a un vantaggio competitivo che migliora i processi d'impresa.
Il **coinvolgimento degli stakeholder**, considerando le loro opinioni e preferenze, rafforza la fiducia, migliora la reputazione e favorisce il consenso. Questo approccio consente di individuare trend emergenti, che possono orientare le strategie aziendali e stimolare l'innovazione.
Per quanto riguarda l'**identificazione dei rischi materiali**, le imprese possono **gestirli proattivamente**, riducendo l'esposizione a rischi negativi e individuando nuove opportunità di mercato.
Inoltre, la CSRD rappresenta una pietra miliare nella costruzione di un'economia sostenibile garantendo che le imprese forniscano dati completi e affidabili, fondamentali per il funzionamento della finanza sostenibile.
Combinando la triade delle normative attualmente in vigore – **CSRD, Tassonomia UE e SFDR** (Sustainable Finance Disclosure Regulation) – si offre, dunque, agli investitori un quadro chiaro per identificare le aziende più virtuose in termini di sostenibilità rendendole attraenti per i capitali green, e il mercato finanziario in generale.

Prospettive future e insidie

L'introduzione della CSRD da parte della Commissione Europea segna un passaggio cruciale da almeno due prospettive. Prima di tutto, si introduce chiaramente il principio di obbligatorietà del processo di rendicontazione di sostenibilità. In secondo luogo, si promuove l'applicazione del principio di uniformità degli strumenti di rendicontazione. Relativamente a quest'ultimo aspetto, è fondamentale sottolineare

nuovamente l'importanza di adottare uno standard unico di rendicontazione: l'introduzione dell'ESRS contribuirà notevolmente alla trasparenza, alla facilità di comprensione e analisi, nonché alla coerenza e comparabilità delle informazioni comunicate da imprese diverse.

La lettura attenta della CSRD fa emergere, dunque, luci e ombre. Per quanto concerne l'obbligatorietà, è innegabile che per molte imprese si registri ancora la mancanza di competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, soprattutto tra le PMI. È importante, però, sgomberare il campo da un malinteso di base. L'obbligo, nel senso più stretto del termine, si applica a tutte le imprese, anche le PMI (a eccezione delle micro imprese) quotate in borsa. È un dato di fatto, per gli esperti di settore, che tali imprese si siano, nella sostanza, già attrezzate per far fronte a tale obbligo, essendo quotate sui mercati mobiliari o quanto meno di grandi dimensioni. Si noti bene, dunque, che per le PMI non quotate in borsa rimane la possibilità di adottare tali principi di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, sfruttando il framework VSME.

Un aspetto strategico di rilievo è il principio di catena del valore: le imprese obbligate alla rendicontazione potrebbero richiedere informazioni ESG ai propri fornitori e clienti. Di conseguenza, anche le PMI non quotate potrebbero essere indotte a fornire dati sulla sostenibilità per mantenere relazioni commerciali. Questo fenomeno rende evidente come la CSRD non solo disciplini obblighi diretti, ma influenzi anche strategicamente l'intero ecosistema aziendale.

Gli Stati membri sono chiamati a sostenere le PMI attraverso normative pratiche e incentivi, offrendo loro l'opportunità di intraprendere un percorso verso la sostenibilità. In questo contesto, il VSME rappresenta un'opzione semplificata che consente alle PMI non quotate di affrontare la transizione ecologica e sociale, cogliendo le opportunità di un mercato in evoluzione.

La rendicontazione di sostenibilità si trasforma così da mero obbligo a leva strategica per migliorare competitività, accedere a finanziamenti verdi e promuovere una crescita sostenibile. Le imprese, sia perché obbligate sia su base volontaria, possono posizionarsi al centro della transizione sostenibile, sfruttando i benefici di un approccio responsabile e orientato al futuro.

Ruoli e funzioni degli attori in un assetto organizzativo per ESG

di Riccardo Bauer, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Presidente Commissione Controllo e Revisione non financial

Integrare gli aspetti ESG in una gestione organizzativa non è solo una questione di osservare norme di "compliance", ma è una opportunità per migliorare la riflessione su una nuova gestione aziendale, attrarre investimenti e garantire una crescita sostenibile a lungo termine. È ovvio che le aziende che, prima delle altre, adottano un approccio proattivo in questo campo possono trarne un vantaggio competitivo.

L'implementazione di una strategia ESG richiede soprattutto un'evoluzione strutturale e culturale all'interno delle società. Per fare ciò gli aspetti organizzativi in ambito ESG sono quindi un tassello fondamentale per garantire che la strategia ESG e l'informativa richiesta si traducano in azioni concrete, misurabili e integrate nei processi aziendali.
Questo articolo ha lo scopo di analizzare che tipi di organizzazione si applicano oggi nelle aziende per applicare una strategia ESG e che ruolo devono giocare i diversi attori.
È chiaro che non bastano gli assetti organizzativi a " gestire " la situazione ESG , se la sua filosofia sottostante non è stata compresa dai vertici aziendali il cui " modo di porsi" sulle tematiche ESG è fondamentale.
In particolare sono i sette aspetti rilevanti da considerare sono :

1. Assetti Organizzativi
2. Strategie e politiche
3. Gestione e formazione delle risorse
4. Monitoraggio e reporting
5. Rischi e opportunità
6. Cultura aziendale
7. Collaborazioni e partnership

In particolare, il monitoraggio e il periodico reporting permettono di avere le informazioni per valutare come raggiungere nel tempo previsto gli obiettivi ESG o le modifiche da effettuare in caso di variazioni significative. In questo senso ciò significa:

- **definire le metriche sui diversi aspetti e i KPI**[1] per monitorare gli obiettivi ESG. Alcuni esempi riguardano per l'area Ambientale (E):
  - Emissioni di CO2 e altri gas serra.
  - Consumo di energia e fonti rinnovabili utilizzate.

1 Si intende come KPI, o Indicatori Chiave di Prestazione (Key Performance Indicators), in ambito ESG (Environmental, Social and Governance). Ci si riferisce a metriche specifiche utilizzate per valutare le performance di un'organizzazione rispetto a criteri ambientali, sociali e di governance. Questi indicatori aiutano le aziende a misurare il proprio impatto e le proprie pratiche in relazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

  - Gestione dei rifiuti e percentuale di riciclo.
  - Uso sostenibile delle risorse idriche.
- Per l'area Sociale (S):
  - Diversità di genere e inclusione della forza lavoro (ad es. migliorare la percentuale di donne in posizioni di leadership).
  - Formazione e sviluppo dei dipendenti.
  - Soddisfazione dei dipendenti e tassi di turnover.
  - Impatto sulle comunità locali e iniziative di responsabilità sociale.
- Per l'area Governance (G):
  - Trasparenza e pratiche di reporting.
  - Composizione del Consiglio di Amministrazione e indipendenza.
  - Politiche anti-corruzione e gestione dei rischi.
  - Diritti degli azionisti e pratiche di voto.

- **disporre di report periodici e trasparenti** per conoscere le iniziative effettuate redatte secondo standard riconosciuti e accettabili internazionalmente. Ad esempio il grafico e l'andamento della riduzione del livello di infortuni nel tempo in base alle iniziative prese.

Ruolo e funzioni degli attori in ambito ESG: il Consiglio di Amministrazione

L'adozione dei principi ESG inizia dalla Governance, al livello più alto della struttura decisionale aziendale, cioè dal Consiglio di Amministrazione.

Il ruolo del Cda è cruciale in quanto ha la responsabilità strategica delle azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi aziendali (che definisce) e per monitorare i rischi che man mano si presentano nella realtà quotidiana. Per poter fare ciò i suoi componenti **devono** possedere le competenze necessarie in materia. In questo senso ci si riferisce a:

- **Responsabilità strategica**: il CDA deve supervisionare e approvare la strategia ESG, assicurandosi che sia allineata agli obiettivi aziendali e ai requisiti normativi.
- **Conoscenza e monitoraggio dei rischi**: devono essere in grado di identificare, valutare e gestire i rischi ESG, come il cambiamento climatico, i diritti umani nella supply chain e le controversie sociali con i propri collaboratori.
- **Formazione dei componenti del CDA**: per affrontare temi complessi legati alla sostenibilità, i consiglieri necessitano di una formazione adeguata sugli aspetti ESG e sulle normative in evoluzione.
- Naturalmente vale il contrario, nel senso che una "abdicazione" della responsabilità strategica e delle scelte da fare, uno "scarso monitoraggio" dei rischi e una "incompetenza in materia" portano a risultati negativi per l'azienda.

Un ultimo aspetto merita di essere considerato, e riguarda il profilo della **responsabilità degli amministratori** con riguardo alle scelte di sostenibilità e digitalizzazione conseguenti che non muta affatto rispetto a quanto già incluso nelle norme codicistiche.

La creazione e il ruolo dei Comitati ESG

Molte società hanno istituito Comitati ESG dedicati per garantire un focus specifico su sostenibilità e governance. Il Comitato ESG è responsabile della supervisione e dell'orientamento delle strategie e delle pratiche ESG di un'azienda. Il Comitato è composto da componenti del Consiglio di amministrazione e/o dirigenti dell'azienda, e opera per garantire che le questioni ESG siano integrate nella strategia aziendale complessiva.

Esso gioca un ruolo fondamentale nel garantire che le aziende affrontino in modo efficace e responsabile le questioni legate all'ambiente, agli aspetti sociali e alla governance. Sebbene l'importanza delle questioni ESG sia sempre più riconosciuta, il successo delle iniziative ESG dipende in gran parte dall'efficacia con cui un Comitato ESG riesce a integrare queste questioni nella strategia complessiva dell'azienda.

La creazione di un Comitato ESG va deliberata dal CDA e il comitato collabora strettamente con diverse parti dell'organizzazione, tra cui le risorse umane, gli aspetti tecnico operativi e quelli economico finanziari, per implementare le politiche e le procedure ESG nei diversi settori coinvolti. Il Presidente del Comitato è normalmente un componente del CDA da questi delegato.
Il Comitato ESG ha vari ruoli e responsabilità, tra cui:

- **definizione della Strategia ESG**: il Comitato ESG è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione della strategia ESG dell'azienda. Questo coinvolge l'identificazione delle questioni ESG pertinenti per l'azienda e l'elaborazione di piani per affrontarle;
- **monitoraggio e gestione dei Rischi**: il Comitato ESG monitora i rischi ESG e assicura che siano gestiti in modo adeguato. Ciò può includere l'analisi dell'impatto ambientale sulle operazioni dell'azienda, la verifica della conformità con le leggi e i regolamenti ESG, e la gestione dei rischi inclusi quelli reputazionali;
- **comunicazione e rendicontazione**: il Comitato ESG è responsabile della comunicazione delle attività ESG dell'azienda a tutte le parti interessate, compresi gli investitori. Ciò può implicare la redazione di rapporti ESG, la tenuta di incontri con gli investitori e la risposta alle richieste di informazioni ESG.

Il ruolo del Chief Sustainability Officer (CSO)
Tra le posizioni apicali che sostengono l'attività dei comitati ESG è cruciale la nomina di un Chief Sustainability Officer (CSO) che rappresenta la figura chiave per guidare la trasformazione ESG.
I suoi compiti principali sono definiti in termini generali dal Cda e fa parte dei Comitati ESG.
A chi riporta un CSO
In generale, la posizione del CSO nell'organigramma dipende dalla centralità della sostenibilità nell'azienda e dal livello di impegno che la direzione aziendale ha nei confronti di queste tematiche.
Questo significa che il suo riferimento gerarchico può variare a seconda della importanza posta dall'organizzazione sui temi di sostenibilità e della sua criticità, ma generalmente si colloca in una delle seguenti posizioni:

1. *Riporta direttamente al CEO (Chief Executive Officer).* Nelle aziende in cui la sostenibilità è una priorità strategica e viene trattata come un tema centrale, il CSO riporta direttamente al CEO. In questo caso, il CSO ha una visibilità diretta sulla direzione aziendale e un ruolo influente nella definizione delle politiche aziendali a livello strategico.
2. *Riporta al Comitato Esecutivo, con un riporto al CEO o al COO (Chief Operating Officer)*. In alcune aziende, la figura del CSO può essere parta del gruppo esecutivo, con una posizione di pari livello rispetto ad altri responsabili di funzioni aziendali apicali, ma con un riporto diretto al CEO o al COO. Questo accade soprattutto in aziende che vedono la sostenibilità come un valore trasversale, integrato nelle operazioni aziendali.
3. *Riporta al Dipartimento di Corporate Social Responsibility (CSR)*: In organizzazioni con una divisione CSR consolidata, il CSO può essere una figura che riporta direttamente al responsabile di questo dipartimento, o anche direttamente al CEO se la CSR è parte integrante della visione strategica.
4. *Posizione apicale autonoma dalle altre applicabile ad aziende con forte orientamento alla sostenibilità.* In alcune organizzazioni, specialmente quelle che operano in settori particolarmente sensibili agli impatti ambientali (ad esempio, energia, moda, alimentare, difesa), il CSO può avere una posizione di elevato rilievo che lo porta a interagire direttamente con il consiglio di amministrazione (Board of Directors), senza un intermediario diretto.
5. *In altri casi, può essere sotto l'egida del CFO* se gli aspetti di sostenibilità sono visti solo per gli effetti economico finanziari delle modifiche strutturali da apportare alla azienda.

Le sue funzioni e responsabilità
Il CSO è responsabile della gestione e dell'implementazione delle politiche di sostenibilità aziendale. In genere le sue funzioni includono:

- l'elaborazione e la promozione di strategie per ridurre l'impatto ambientale.

- la gestione delle relazioni con gli stakeholder (governi, comunità locali, clienti, investitori).
- la supervisione di iniziative di responsabilità sociale d'impresa.
- la misurazione e i report dei risultati in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).

Il Chief Sustainability Officer (CSO) è una figura dirigenziale fondamentale per le aziende nell' integrare la sostenibilità nei loro processi aziendali. Il suo ruolo principale è definire e implementare strategie sostenibili che promuovano un equilibrio tra crescita economica, responsabilità sociale e protezione ambientale.
Il CSO supervisiona le politiche relative all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni di gas serra, nonché alla gestione delle risorse naturali in quanto specificatamente richiesti dagli ESRS di tipo ambientale. Gestisce, inoltre, la compliance con le normative ambientali e le certificazioni internazionali in materia di sostenibilità.
Il CSO collabora con tutte le funzioni aziendali, dalle operazioni al marketing, per favorire pratiche di business responsabili e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). La sua attività include anche la redazione periodica di report di sostenibilità, monitorando i progressi rispetto agli obiettivi fissati e comunicando in modo trasparente i risultati ottenuti agli stakeholders, come azionisti, clienti e dipendenti. Inoltre, è spesso coinvolto nell'analisi dei rischi legati ai cambiamenti climatici e nella definizione di strategie di resilienza, assicurando che l'azienda possa affrontare le sfide future e contribuire positivamente alla comunità e all'ambiente.

Il Team ESG

Il CSO è spesso a capo di un team multidisciplinare che coinvolge esperti in ambiente, diritti umani, compliance, comunicazione e finanza.
Il team ESG lavora trasversalmente con le altre funzioni aziendali per integrare la sostenibilità nei processi operativi e garantire che l'impresa operi in modo etico, rispettoso dell'ambiente e delle normative, e che contribuisca positivamente alla società. Dovrebbe essere un gruppo multidisciplinare che può includere esperti di sostenibilità, esperti legali, specialisti in responsabilità sociale, analisti finanziari e altri professionisti che lavorano insieme per monitorare e implementare politiche aziendali in linea con gli standard ESG.
Il suo ruolo è quello di:

- **sviluppare e implementare strategie ESG**: pianificare e definire obiettivi specifici per migliorare l'impatto ambientale, sociale e di governance dell'impresa;
- **monitorare e analizzare le performance ESG**: valutare costantemente le performance in relazione agli obiettivi ESG e garantire che le pratiche aziendali siano conformi agli standard internazionali;
- **gestire la comunicazione e la trasparenza**: fornire rendicontazioni chiare e accurate sugli impatti ESG dell'impresa, rispondendo alle aspettative di stakeholder interni (dipendenti, dirigenti) ed esterni (investitori, clienti, autorità di regolamentazione).

Funzioni principali di un Team ESG

Le funzioni di un Team ESG vengono definite in base ai Rischi di sostenibilità o agli obiettivi di sostenibilità da raggiungere e quindi si muove su diverse direzioni.
Da questo ne discendono gli specifici compiti operativi che possono riguardare:

- **elaborazione di report ESG**: saper redigere in collaborazione con il CFO rendiconti di sostenibilità e report di performance ESG, che siano chiari, veritieri e conformi agli standard internazionali;
- **collaborare con le altre funzioni aziendali**: ad esempio con marketing, finanza, risorse umane, produzione per integrare i principi ESG nelle decisioni strategiche, come investimenti, acquisizioni e gestione della supply chain;
- **saper dialogare con gli stakeholder**: deve inoltre saper creare un dialogo costante con gli stakeholder per raccogliere feedback e rispondere a preoccupazioni riguardo a tematiche ESG. Come stakeholder si intendono gli investitori, i proxy, i dipendenti, i clienti principali, le comunità locali, i fornitori, le università e centri di ricerca.

In sintesi, il team ESG in un'impresa è fondamentale per garantire che l'impresa operi in modo responsabile, riduca i rischi e migliori la propria performance, contribuendo a una crescita sostenibile e integrata nei principi etici, ambientali e sociali.

Responsabilità delle altre funzioni aziendali

La creazione di funzioni specifiche per ESG non significa una "abdicazione" delle altre funzioni aziendali dal tema ESG , anzi è necessario un profondo coordinamento con le altre funzioni aziendali tra cui, in primis:

- **Finanza e contabilità**: per monitorare i costi e i benefici delle iniziative ESG, e per garantire la conformità con le normative di rendicontazione.
- **Risorse umane**: per promuovere politiche di diversità, inclusione e benessere dei dipendenti.
- **Marketing e comunicazione**: per gestire la comunicazione esterna delle performance ESG, evitando pratiche di greenwashing.
- **Supply chain e operations**: per adottare i criteri ESG nella gestione dei fornitori e nei processi produttivi. Ad esempio, l'istituzione dell'albo fornitori, le procedure di due diligence nei loro riguardi ecc.

Oltre agli adeguati assetti organizzativi vi sono alcuni elementi comuni nelle strutture di successo che sono essenziali perché un approccio ESG sia realmente adottato e sono:

- **Una leadership forte e visibile:** È necessario che vi sia un leader che guida e sostiene l'iniziativa ESG.
- **Il reale coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione:** Il consiglio di amministrazione deve essere informato e coinvolto nelle decisioni relative all'ESG.
- **La collaborazione tra le funzioni aziendali:** L'ESG deve essere integrato in tutte le attività aziendali.
- **I sistemi di misurazione e reporting efficaci:** Adeguato processo di definizione dei KPI e produzione di report trasparenti e affidabili.
- **La formazione e la sensibilizzazione del personale:** Investimenti nella formazione dei dipendenti per favorire un cambiamento culturale.

È bene inoltre ricordare che anche gli assetti organizzativi sono oggetto di verifiche e controlli da parte di Collegi sindacali e revisori. Gli audit interni valutano l'efficacia dei processi ESG, mentre le verifiche esterne garantiscono trasparenza e credibilità dell'informativa fornita verso gli stakeholder.

In conclusione il successo di una strategia ESG dipende dalla creazione di una cultura organizzativa che supporti i principi di sostenibilità ricordando che il cambio di una cultura interna aziendale è **sempre** un processo lungo e non privo di rischi a cui le imprese devono far fronte. Il passaggio "culturale" dal concetto di "ulteriore aggravio di dati e informazioni" ad un "vero" approccio di trasformazione e inclusione dei fattori ESG richiede tempo e pazienza. In ogni caso una gestione organizzativa solida è l'oliato motore per integrare i principi ESG in tutte le attività aziendali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Standard VSME e rendicontazione volontaria ESG per le PMI non quotate: in attesa della versione definitiva

di Paola Alessandra Paris, Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Professore a contratto Dipartimento di Accounting, Università Commerciale L. Bocconi di Milano, CTU Tribunale di Milano

L'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) aveva posto in consultazione, fino al 21 maggio 2024, due documenti contenenti i principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI: uno riferito alle PMI quotate (ESRS LSME ED) e l'altro per le PMI non quotate (VSME ED).
L'attenzione della presente trattazione sarà rivolta all'esame dello standard destinato alle PMI non quotate (VSME Ed), di cui si attende a giorni la versione definitiva, al fine di comprendere se esso possa realmente rappresentare un riferimento per la standardizzazione e la semplificazione del reporting di sostenibilità per le PMI non quotate. Nonostante le sfide nella sua implementazione, esso offre un framework flessibile e accessibile che può significativamente migliorare la trasparenza e la gestione della sostenibilità nelle PMI. Il successo a lungo termine del VSME dipenderà dalla sua ampia adozione da parte delle PMI, trattandosi di strumento di tipo volontario, e dal suo riconoscimento da parte dei partner commerciali e degli stakeholder come uno standard credibile e utile.

Obiettivi del VSME

Con il VSME, l'obiettivo principale che l'EFRAG ha voluto perseguire, come già suindicato, è la **semplificazione della rendicontazione di sostenibilità** (raccolte nel noto acronimo "ESG") per le micro, piccole e medie imprese non quotate, per soddisfare l'aumento delle richieste di dati sulla sostenibilità che esse ricevono dalle controparti commerciali (banche, investitori o aziende più grandi di cui le PMI non quotate sono fornitori). A questo proposito, è opportuno ricordare come la Direttiva 2024/1760/UE (c.d. CSDD) relativa al dovere di diligenza per le imprese ai fini della sostenibilità pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 luglio 2024, miri alla inclusione della sostenibilità nella corporate governance e nei processi gestionali non solamente delle imprese destinatarie della direttiva, ma anche dei soggetti a vario titolo coinvolti nella loro catena del valore.

Il VSME è pensato per alleggerire gli oneri a carico delle PMI e migliorare la trasparenza della rendicontazione, il tutto tenendo conto delle risorse limitate delle PMI.

Questo standard che, sebbene non oggetto di futuro atto legislativo della Commissione Europea in quanto i suoi destinatari non rientrano nel perimetro degli obblighi di rendicontazione della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), si pone come **standard volontario di rendicontazione**, anche in risposta alla comunicazione del 12 settembre 2023 della Commissione europea (SME Relief Package-European Commission) che fa riferimento al "VSME" come misura per sostenere le PMI nell'accesso ai finanziamenti sostenibili.

In relazione quindi agli obiettivi perseguiti dal documento, esso **permette alle PMI** di:

- **dotarsi di uno strumento di reporting semplice** che possa sostituire una parte sostanziale dei questionari utilizzati dai partner commerciali,
- **fornire informazioni** che contribuiscano a soddisfare la domanda di dati da parte di **finanziatori/ fornitori di credito e investitori**, aiutando così le imprese nel loro accesso ai finanziamenti*;*
- **monitorare le proprie performance** di sostenibilità,
- **migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità**, permettendo così alla PMI di contribuire ad un'economia più sostenibile e inclusiva.

Struttura del VSME

Lo standard VSME integra di fatto il quadro già esistente degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) destinati alle grandi aziende soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mantenendo una coerenza concettuale con l'ESRS Set 1 e l'ESRS LSME ED, ma garantendo al contempo, attraverso uno struttura di tipo modulare, **un'appropriata proporzionalità e un focus sulle esigenze** delle PMI non quotate. L'adozione dello standard VSME è un processo **volontario e flessibile** che può essere adattato alle specifiche esigenze di ogni PMI. Lo standard fornisce una **struttura di base per la rendicontazione, che può essere integrata** con informazioni aggiuntive ritenute rilevanti dall'azienda. Per massimizzare l'accessibilità per le PMI di diverse dimensioni e capacità, infatti, la struttura è articolata nei seguenti tre moduli.

a) Modulo Base

solo questo primo modulo risulta essere obbligatorio per essere *compliant* con lo standard. Esso è destinato principalmente alle micro-imprese e alle PMI che si approcciano per la prima volta alla rendicontazione di sostenibilità. Caratterizzato da un'esigua richiesta di informazioni di base (12), identificate con informazioni di tipo "B" (dal termine "Basic"), in esso vi è l'utilizzo di un linguaggio semplificato e l'assenza di qualsiasi richiesta di valutazione di materialità.

b) Modulo Narrativo – PAT (Policies, Actions, Targets)

questo modulo, da compilare in aggiunta al Modulo Base, ed in alternativa o in modo complementare al sottoindicato Modulo Partner Commerciali, è destinato alle le imprese che già hanno formalizzato e implementato politiche, azioni e obiettivi di sostenibilità. Esso richiede 5 informazioni di tipo descrittivo, identificate con la lettera "N" (da "Narrative"). La valutazione della rilevanza è necessaria per indicare quali delle informazioni di sostenibilità (meglio identificate nell'Appendice B in calce allo standard) siano rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa.

c) Modulo Partner Commerciali

l'ultimo modulo, anch'esso da compilare in aggiunta al Modulo Base e in alternativa o in modo complementare al Modulo Narrativo, è stato progettato per le PMI che affrontano questionari da parte dei partner commerciali, quali finanziatori, investitori e clienti dell'impresa etc.,. Esso richiede 11 informazioni quali-quantitative, fra cui metriche spesso richieste agli operatori dei mercati finanziari, identificate con la lettera "BP" (da "Business Partners")". Anche per questo modulo la valutazione della rilevanza è necessaria, ma se l'impresa prepara anche il sopraindicato Modulo Narrativo (PAT), le informazioni rilevanti sono comunicate una sola volta.

VSME: potenzialità e criticità

Seppur riconoscendo nello standard un ottimo punto di partenza per implementare in modo graduale la rendicontazione di sostenibilità nelle PMI, risulta molto delicato stabilire in che misura le informazioni richieste **siano proporzionate e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività** e alle capacità e caratteristiche delle micro, piccole e medie imprese: l' imminente versione definitiva valorizzerà sicura-

mente le differenti e numerosissime osservazioni ricevute in sede di consultazione dello stesso, che hanno evidenziato sia aspetti positivi che negativi, che si ritiene di riassumere in:

a. aspetti positivi:

- utilizzo di un linguaggio semplificato, specialmente nel Modulo Base, mantenendo comunque la coerenza con gli standard LSME;
- scelta di una struttura modulare che permette alle PMI di adottare gradualmente pratiche di rendicontazione più sofisticate;
- ricerca di coordinamento ed uniformità con le richieste dei partner commerciali: il VSME è progettato per rispondere alle esigenze informative dei partner commerciali, riducendo il carico di richieste multiple e non coordinate.

b. Aspetti negativi:

- non considerazione del settore economico dell'impresa, che può limitare la capacità del documento di cogliere aspetti specifici di sostenibilità altamente dipendenti dal settore;
- non perfetto equilibrio tra semplificazione e completezza: nella ricerca della semplificazione del reporting, non vi è la certezza che il documento possa catturare tutte le informazioni necessarie per una valutazione completa della sostenibilità di un'impresa;
- difficoltà per le micro-imprese: nonostante l'approccio modulare, le micro-imprese potrebbero trovare serie difficoltà nel completamento anche del solo Modulo Base.

Conclusioni

Con la crescente attenzione alla sostenibilità da parte di stakeholders come investitori, banche e clienti, anche le PMI non quotate, infatti, si trovano ad affrontare la sfida di comunicare in modo adeguato le proprie performance ESG. In tal senso l'adozione dello standard VSME può apportare numerosi benefici in termini di aumento della competitività, miglioramento dell'immagine aziendale e della reputazione**,** maggiore accesso al credito e agli investimenti e riduzione dei rischi finanziari.

Sebbene la bozza dello standard sia stata costruita principalmente sulla base **di precedenti questionari inviati dai partner commerciali**, si prevede che le osservazioni raccolte durante la fase della consultazione supportino il superamento delle criticità che le PMI si trovino a gestire nella produzione delle informazioni richieste. Encomiabile è stato lo sforzo dell'EFRAG nel cercare di fornire uno strumento di reporting semplice, che, data la sua natura volontaria, è molto importante che venga accettato e considerato come standard di riferimento per la raccolta dati, così da sostituire in modo credibile una parte sostanziale dei questionari utilizzati dai partner commerciali (finanziatori, investitori e clienti aziendali – dimensione catena di fornitura) nel richiedere dati ESG alle PMI e che possa supportare le PMI nel monitoraggio delle proprie performance di sostenibilità, identificando eventuali aree di miglioramento.